

RICOSTRUZIONE, RECUPERO E RESTAURO

Alcune gravi ferite recate dal disastro del 1976 al patrimonio architettonico del Friuli attendono ancora di essere rimarginate.

Importanti interventi devono essere in parte avviati, e in parte completati riguardanti complessi monumentali di notevole rilievo per la storia e l'identità friulana.

I castelli di Gemona, di Zegliacco, di Caporiacco, di Prampero, la torre di Mels e soprattutto il complesso di Colloredo attendono ancora alcuni interventi risolutivi, che peraltro sono per taluni di essi in corso di predisposizione nei vari aspetti legislativi, finanziari e progettuali.

A questo proposito pare opportuno sottolineare alcuni aspetti che vanno esplicitati con estrema chiarezza.

La scelta del completo recupero del patrimonio monumentale fino all'estremo limite della completa ricostruzione di complessi architettonici rovinati dal sisma è stata coraggiosamente operata in Friuli ed acquisita pienamente nelle coscienze ed accettata dagli uffici di tutela.

La completa ricostruzione di elementi monumentali importanti quali la porta di S. Genesio di Venzone, le mura di Venzone, il campanile di Gemona, la torre dell'Orologio di Colloredo, la torre occidentale sempre di Colloredo e di altri elementi monumentali sono di tale portata da non poter essere considerate come delle mere eccezioni ma il risultato di scelte consapevoli dirette a restituire al Friuli alcuni elementi di identificazione di grande rilievo.

Ogni monumento reca in sé le tracce di processi di ricostruzione avvenuti nel passato a seguito di altri eventi traumatici: se questi non fossero stati operati, a quest'ora il Friuli sarebbe estremamente povero di testimonianze del passato.

Se non riteniamo che si possano rifiutare interventi di recupero che si spingono anche alla ricostruzione di parti rilevanti di monumenti rovinati, quando ciò sia reso necessario da esigenze di ricostruzione di segni di identificazione o da ragioni di ordine statico e funzionale, e sempre indispensabile evitare mere operazioni scenografiche, dirette a riprodurre alcuni aspetti esteriori del monumento, mascherando pesanti interventi strutturali realizzati con tecnologie e materiali moderni appena dissimulati da intonacature di dubbio gusto o da manufatti in pietra o in laterizio che hanno perduto ogni funzione se non quella di nascondere l'intervento recente, o, peggio, impiegando materiali e tecnologie moderne che vengono esibite con disinvoltura in nome della riconoscibilità dell'intervento stesso, che molto spesso null'altro nasconde se non l'incapacità del progettista, del direttore dei lavori e delle maestranze di utilizzare in termini appropriati tecnologie, materiali e

linguaggi tradizionali, se non quando la precisa volontà di superare le laboriose e delicate fasi delle ricerche d'archivio, dello studio delle fonti iconografiche, della lettura delle caratteristiche architettoniche e tecnologiche dei manufatti superstiti e del recupero dei materiali originali, rimasti in sito.

È forse giunto il momento di dire con franchezza che la qualità dei restauri eseguiti da operatori pubblici e privati nelle zone terremotate è spesso di livello assai scadente. È pertanto indispensabile fare il possibile per evitare che gli interventi che si preparano e che il Consorzio va sollecitando vengano realizzati con il più integrale rispetto di quanto è sopravvissuto del monumento e con modalità di reintegrazione, qualora indispensabili, quanto più fedeli possibili dal punto di vista formale, strutturale, tecnologico e distributivo. Quello che si chiede è di recuperare complessi monumentali, e di non costruire manufatti in calcestruzzo e in laterocemento appena mascherati esternamente da edifici medioevali.

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE A UDINE

Si è riunito a Udine nella sede dell'ISAL, gentilmente concessa il giorno 21 settembre, il Consiglio d'Amministrazione per affrontare numerosi problemi riguardanti la vita del Consorzio e il recupero del patrimonio castellano. In sede di comunicazioni il Presidente ha riferito dei molteplici contatti avviati nel corso dell'estate e delle iniziative da intraprendere nei prossimi mesi. Il Segretario Dott. Liesch ha riferito su di una proposta di intervento riguardante il castello di Caporiacco. Si è passati poi ad approvare le adesioni dei Comuni di Muggia, Povoletto, Moruzzo e Maiano, e cioè di un gruppo di amministrazioni che comprendono nel loro territorio importanti elementi fortificati. Sono stati discussi i problemi riguardanti la collana «Castelli storici», di cui sono in preparazione i testi riguardanti Fontanabona, Aviano, Osoppo, Susans ed altri. Si sono altresì esaminate le modalità di organizzazione dei programmati convegni per il recupero dei castelli di Partistagno e di Aviano, predisposti con la collaborazione dei comuni di Attimis e di Aviano, e il Convegno per la celebrazione del Ventennale del Consorzio, previsto per gli inizi di novembre a Palazzo Torriani. La parte centrale della discussione è stata dedicata all'esame del disegno di Legge 132 predisposto dalla Giunta Regionale per il recupero del Castello di Colloredo, di cui sono stati considerati gli aspetti positivi e alcuni punti critici riguardanti in particolare le modalità di utilizzazione del castello stesso una volta restaurato, che dovrebbe comunque contemplare la presenza dei proprietari cui il castello è legato da tanti riferimenti storici e culturali. Infine sono state prese in considerazione alcune iniziative dirette alla valorizzazione del patrimonio castellano regionale.

RISPONDONO GLI ESPERTI



Ernesto LIESCH
Segretario del Consorzio

QUESITO:

Ho ceduto anni or sono un immobile vincolato ex L. 1089/39 ad un ente pubblico, con richiesta in atto della registrazione a termine fisso. Mi è recentemente pervenuto dall'Ufficio del Registro avviso di liquidazione per un considerevole ammontare, derivante dall'applicazione dell'imposta con il regime ordinario. Come mi devo regolare?

Il primo suggerimento è di porre particolare attenzione ai termini di impugnazione dell'avviso (60 giorni naturali dalla notifica), al fine di non decadere dal diritto di discutere la questione innanzi al Giudice Tributario, rivolgendosi tempestivamente per la stesura del ricorso al professionista di fiducia.

Da quanto esposto nel quesito pare di comprendere che l'Ufficio abbia ritenuto non spettante l'agevolazione del termine fisso con notifica dell'avviso di liquidazione per recupero dell'imposta nella misura ordinaria (8% del valore) ad ambo le parti per responsabilità solidale prevista dal T.U. approvato con DPR 131/1986.

Indipendentemente dalle posizioni processuali dei due contraenti, in facoltà dei quali è il decidere se presentare un unico ricorso ovvero due ricorsi distinti, va osservato che non appare in ogni caso corretta la liquidazione da parte dell'Ufficio del Registro dell'imposta nella misura ordinaria, trattandosi di immobile vincolato ai sensi della legge 1089/39. Va infatti osservato che l'art. 5 della Legge 512/82 «Nuovo regime tributario dei beni culturali» ha disposto la riduzione a metà (quindi al 4%) dell'aliquota dell'imposta di registro nel caso di trasferimenti a titolo oneroso di immobili di interesse storico, artistico ed archeologico soggetti alla legge 1 giugno 1939 n. 1089.

Di tale disposizione precettiva, originariamente modificativa dell'art. 1 parte A Tariffa DPR 26.10.72 n. 634, è stato tenuto debito conto all'art. 1 parte A della Tariffa allegata al DPR 131/1986 «Testo unico dell'imposta di registro».

Dal che il suggerimento, da trasmettere al professionista, di eccepire vizio di legittimità in ordine a tale particolare aspetto, non potendosi, indipendentemente da diverse ragioni che potranno essere adottate dal controricorrente ente pubblico, avere legittima introduzione per un bene vincolato un trattamento fiscale diverso da quello a favore dello stesso espressamente contemplato da una specifica norma legislativa.

Va bene evidenziato che indipendentemente dalla sorte della vertenza in ordine alla spettanza o meno dell'agevolazione (a termine fisso) richiesta in atto, il motivo di impugnazione riferito alla legge 512/82, che è del tutto autonomo rispetto ad altri appare sicuramente vincente.

Anche nel caso di finale soccombenza si verrà a determinare un consistente risparmio sul finale debito d'imposta, pari alla metà dell'importo in prima applicazione liquidato dall'Ufficio.

È quindi importante verificare che nel ricorso la legittima spettanza, comunque ed indipendentemente da ogni altra considerazione, dell'agevolazione ex Legge 512/82 sia bene e motivatamente evidenziata.



Marzio STRASSOLDO
Presidente del Consorzio
Docente nell'Università di Udine

QUESITO:

Qual'è la documentazione da presentare al Servizio Beni Culturali della Regione dopo che si sia ottenuta la comunicazione della concessione di un contributo per il restauro di immobili di interesse artistico o storico ai sensi dell'art. 37 della L.R. 60/1976?

Com'è noto, la LR 60/1976 con le successive modificazioni e integrazioni prevede la erogazione di contributi destinati a finanziare interventi di restauro di immobili di interesse storico, artistico e ambientale di proprietà sia privata che pubblica.

I contributi sono commisurati di norma al 50% della spesa ammissibile, fino ad un massimo di 50 milioni per i proprietari privati e al 75% della spesa ammissibile fino ad un massimo di 100 milioni per i beni di proprietà di enti pubblici.

Per ottenere il contributo è necessario presentare entro il 31 gennaio di ogni anno domanda in carta legale per i proprietari privati e in carta semplice per gli enti pubblici, indirizzata al Servizio Regionale dei Beni Culturali, corredata dalla seguente documentazione:

- 1) Relazione, che dovrà chiaramente specificare: a) le caratteristiche dell'immobile, che mettano in evidenza il particolare valore artistico, storico o ambientale dello stesso; b) l'uso attuale e quello previsto dell'immobile; c) lo stato di degrado dell'immobile, la natura e l'entità dei lavori da eseguire, con l'indicazione della spesa prevista;
- 2) La scheda di catalogazione dell'immobile, redatta dal Centro Regionale di Catalogazione e Restauro di Villa Manin di Passariano; qualora l'immobile non sia stato ancora catalogato, si dovranno fornire gli elementi che ne consentano la catalogazione (in pratica si dovrà compilare una scheda provvisoria che poi verrà verificata dal Centro suddetto);
- 3) Dichiarazione dalla quale risultino i contributi eventualmente ricevuti dallo Stato o da altri Enti pubblici per la medesima iniziativa (ovvero dichiarazione negativa);
- 4) Documento attestante la proprietà dell'immobile;
- 5) Copia del Decreto Ministeriale di vincolo monumentale ai sensi degli art. 2 e 3 della Legge 1089/1939.

Gli Enti pubblici dovranno altresì presentare la Delibera consiliare di ratifica della Delibera di Giunta che autorizza il legale rappresentante ad inoltrare la domanda di contributo.

Una volta ottenuta dalla Regione la comunicazione della concessione del contributo, il proprietario dovrà provvedere, nei tempi indicati nella comunicazione stessa, all'inoltro della seguente documentazione: A) Progetto esecutivo; B) Visto della Soprintendenza; C) Dichiarazione di adozione del progetto, da parte del proprietario o dell'ente privato, o Deliberazione di adozione del progetto da parte dell'Ente pubblico; D) Concessione o autorizzazione edilizia, da chiedersi al Comune. Tale documentazione è richiesta dalla procedura normale, riguardante interventi impegnativi, che comunque coinvolgono le strutture dell'immobile o richiedano la redazione di un vero e proprio progetto edilizio e la relativa concessione edilizia rilasciata dal Comune competente.

Bel Paese non è riuscito a promuovere fino ad oggi una politica adeguata per la salvaguardia delle sue testimonianze culturali». E ha aggiunto: «Il patrimonio storico artistico è un tutto che, come tale, va valutato e conservato nella sua densità, ricchezza e onnipresenza nella realtà del territorio».

«Nonostante la creazione del Ministero — ha aggiunto — i risultati sono deludenti. Le istituzioni pubbliche non soddisfano le esigenze della gente. Per migliorare l'attuale situazione di disagio sarebbe opportuno che collaborassero enti pubblici e privati».

La genesi del Consorzio e le tappe più significative dell'attività che va svolgendo sono state ripercorse dal segretario del Consorzio, dottor Ernesto Liesch; dopo aver fatto presente il ruolo svolto dal Consorzio dopo il sisma del '76, ha detto che «l'attività dell'Ente oggi è volta a far capire che il bene castello è anche bene della comunità».

Dopo gli interventi di Peter Von Hellberg del Suedtiroler Burgeninstitut di Bolzano sull'esperienza di tale associazione e di Mino Domenico Mignani sul «consorzio degli enti pubblici per la tutela dell'architettura fortificata» e sull'Istituto lunigianese dei castelli di Massa, del quale è presidente, ha preso la parola l'architetto Ippolito Calvi di Bergolo, presidente dell'Associazione dimore storiche italiane.

Dopo aver fatto presente che l'Adsi — costituita nel '70 — è confederata con l'Unione europea dimore storiche con sede in Olanda (50 mila i soci in Europa), ha sottolineato che l'unione di pubblico e privato è fondamentale per salvare i beni artistici.

Ma non è tutto. Egli ha poi detto che l'attività di tutela non deve essere più passiva ma attiva. Dopo aver sottolineato che «di fronte alle carenze dello Stato era indispensabile che nascesse l'associazionismo», ha aggiunto che «il volontariato non deve assolutamente essere dilettantistico. Solo così potrà svolgere il ruolo importante di valorizzazione dei Beni culturali».

Sul ruolo del volontariato e sulla crescita culturale e sull'organizzazione della proprietà per la salvaguardia del patrimonio architettonico si è infine in-

Le pubblicazioni del Consorzio
sono disponibili presso la

LIBRERIA FRIULI

Via dei Rizzani, 3 - UDINE

CASTELLO FORMENTINI di San Floriano del Collio (Gorizia)

Per informazioni e prenotazioni telefonare
allo (0481) 884034



- Ristorante con 150 coperti
- Sala per congressi, banchetti, nozze per 150 persone
- Enoteca dei vini Collio DOC Formentini
- Club House del GOLF CLUB S. FLORIANO - GORIZIA
- Campo da Golf a 9 buche, putting green, campo pratica
- GOLF HOTEL (nel borgo) con piscina, tennis, equitazione
- Museo del Vino nella Cantina Formentini

PUBBLICAZIONI DEL CONSORZIO

COLLANA DOCUMENTAZIONE

- *Natura e finalità del Consorzio*, Quaderno n. 1, Cassacco 1977 - L. 1.000, pp. 16.
- *Statuto*, Quaderno n. 2, Cassacco 1979, pp. 16 - L. 1.000.
- *Documenti sul restauro: la Carta di Venezia e la Carta del Restauro, 1972*, Quaderno n. 3, Cassacco 1979, pp. 32 - L. 3.000.
- PAVAN, L., *Annotazioni sul restauro architettonico*, Quaderno n. 4, Cassacco 1985, pp. 62, L. 4.000.
- FORMENTINI, L., (Ed.), *Valorizzazione e riuso dei castelli*, Quaderno n. 5, Cassacco 1986, pp. 126, L. 10.000.
- LIESCH, E., (Ed.), *L'intervento dei privati nel settore dei beni culturali*, Quaderno n. 6, Cassacco 1987, pp. 77, L. 5.000.

COLLANA CASTELLI STORICI

- CATTALINI, A., *Castello di S. Floriano*, Quaderno n. 1, Udine 1978, pp. 32, L. 5.000.
- ZUCCHIATTI, W., *Castello di Villalta*, Quaderno n. 2, Cassacco 1981, pp. 32, L. 5.000.
- STRASSOLDO, M., *Castello di Strassoldo*, Quaderno n. 3, Cassacco, 1982, pp. 32, L. 5.000.
- DOMINI, S., *La Rocca di Monfalcone*, Quaderno n. 4, Cassacco 1983, pp. 125, L. 10.000.
- ASQUINI, A., *Castello di Fagagna*, Quaderno n. 5, Cassacco 1983, pp. 40, L. 5.000.
- RODARO, N., *Castello di Udine*, Quaderno n. 6, Cassacco, 1983, pp. 72, L. 10.000.
- SAVORGNAN DI BRAZZÀ, A., *Castello di Brazzà*, Quaderno n. 7, Cassacco 1983, pp. 36, L. 5.000.
- MENIS G.C., *Castello di Buja*, Quaderno n. 8, Cassacco 1984, pp. 60, L. 10.000.
- CARROZZO R., *Castello di Gruagnò*, Quaderno n. 9, Cassacco 1985, pp. 36, L. 5.000.
- MASAU DAN, M., *Fortezza di Gradisca*, Quaderno n. 10, Cassacco 1986, pp. 46, L. 10.000.
- CORETTI G., *Fortezza di Palmanova*, Quaderno n. 11, Cassacco 1986, pp. 72, L. 10.000.
- BAIUTTI, G., *Castello di Cassacco*, Quaderno n. 12, Cassacco 1987, pp. 108 - L. 10.000.
- BEGOTTI P., *Castello di Cordovado*, Quaderno n. 13, Cassacco 1988, pp. 48, L. 10.000.

COLLANA ASSISTENZA

- *Domanda di contributo regionale e per il restauro di immobili di interesse storico-artistico ai sensi della Legge Regionale n. 60/1976*, Assistenza ai Soci n. 1, Cassacco 1977, p. 10.
 - *Vincoli monumentali ai sensi della Legge Nazionale n. 1089/1939*, Assistenza ai Soci n. 2, Cassacco 1978, pp. 9.
 - *Vincoli diretti, ai sensi della Legge Nazionale n. 1089/1939*, Assistenza ai Soci n. 3, Cassacco 1978, pp. 7.
 - *Domande di contributo statale per il restauro di immobili di interesse storico-artistico, ai sensi della Legge Nazionale n. 1552/1961*, Assistenza ai Soci n. 4, Cassacco 1978, pp. 6.
 - *Oneri deducibili ai sensi del D.P.R. n. 597/1973*, Assistenza ai Soci n. 5, Cassacco 1979, pp. 5.
- Intera documentazione L. 10.000.**

COLLANA STUDI E PROGETTI

- AA.VV., *Rapporto sullo stato dei castelli*, Fascicolo n. 1, Cassacco 1976, pp. 46, L. 5.000.
- VISINTINI, C., *Il sistema delle fortezze venete del Friuli Orientale*, Fascicolo n. 2, Cassacco 1984, pp. 24, L. 5.000.
- ROSCIOLI, V., *L'architettura fortificata negli interventi delle regioni e delle province*, Fascicolo n. 3, Cassacco 1985, pp. 182, L. 30.000.

VARIE

- *Documenti sull'attività del Consorzio nel periodo dicembre 1968 - febbraio 1972*, Cassacco 1972, pp. 132 - L. 6.000.
- *Antiquariato 75*, Cassacco 1975, pp. 132, L. 3.000.
- CASTENETTO, C. - LIESCH E., -MANTOVANI, D. - PIRZIO BIROLI, R. - RODARO N. - STRASSOLDO M. - VISINTINI C. - *Castelli / Castles / Schlösser*, Grillo Editore, Udine 1976, pp. 96, L. 10.000.
- *Castelli e fortificazioni del Friuli-Venezia Giulia*, S. Daniele 1979, pp. 20 (gratuito).
- *Documenti sull'attività del Consorzio nel periodo marzo 1972 - luglio 1976*, Cassacco 1976, pp. 324, L. 6.000.
- *Raccolta notiziario Castelli arretrati*, n. 34 copie L. 15.000.
- GERLINI, F., *Le Casate parlamentari del Friuli - Gli Anntichi Stemmi*, Vattori, Udine 1986, pp. - L. 35.000.
- Abbonamento al notiziario Castelli, annuo L. 2.000.
- MARCOLIN, A. - STRASSOLDO, M. (Eds), *Consorzio Castelli 1968 - 1988 - Vent'anni di impegno per il patrimonio architettonico del Friuli - Venezia Giulia*, Cassacco 1989.
- Abbonamento al notiziario Castelli, annuo L. 2.000.

La legge regionale 60/1976

La Regione Friuli - Venezia Giulia può vantare una legislazione a favore dei beni culturali che è una delle migliori tra quelle finora varate dalle regioni italiane. Essa si incentra sulla LR 18 novembre 1976 n. 60 riguardante «Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientale, degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli - Venezia Giulia», più volte rifinanziata e modificata in qualche sua parte, senza che tuttavia l'impianto generale fosse mai stato modificato. Le leggi di integrazione modifica sono le seguenti: LR 21/1977, 8/1978, 57/1979, 68/1981, 52/1982, 73/1983, 4/1984, e 30/1986. Le più importanti modificazioni sono state introdotte dalla LR 77/1981, che aggiunge ai contributi in conto capitale anche i contributi in rate annue costanti ventennali nella misura del 7% annuo della spesa ammissibile.

Data l'importanza di tali strumenti di legge, ci pare opportuno provvedere alla pubblicazione del testo integrale della LR 60/1976 e della LR 77/1981, segnalando altresì le relative modifiche. Consorziati, tecnici, amministratori locali e operatori culturali potranno così disporre di uno strumento fondamentale per la programmazione di interventi di restauro su beni culturali di loro competenza.

L.R. 60/1976

LEGGE REGIONALE 18 novembre 1976, n. 60.

Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientale, degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli - Venezia Giulia.

TITOLO I

Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali

CAPO I

Interventi a favore dei servizi e degli istituti bibliotecari

Art. 1

La Regione promuove e coordina l'attività delle biblioteche d'interesse locale e regionale del Friuli - Venezia Giulia e adotta a tal fine le opportune iniziative con la salvaguardia delle caratteristiche etniche, storiche e culturali di tutti i cittadini.

La Regione favorisce, in particolare, d'intesa con gli enti locali, l'istituzione, il funzionamento e lo sviluppo in tutto il proprio territorio delle biblioteche pubbliche e dei sistemi bibliotecari.

Art. 2

La Regione esercita, in materia di biblioteche, le funzioni ad essa attribuite dalla Costituzione della Repubblica, dallo Statuto regionale e dal decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902.

Per l'esercizio delle predette funzioni, la Regione si avvale, oltre che dei propri organi istituzionalmente competenti, della Sovrintendenza ai beni librari, trasferitale a norma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, che assume la denomi-

nazione di Ufficio regionale del servizio bibliografico e dei beni librari.

All'Ufficio regionale del servizio bibliografico e dei beni librari può essere assegnato, nella prima applicazione della presente legge, per trasferimento o per comando, il personale già appartenente alla Sovrintendenza bibliografica per il Veneto orientale, il Friuli e la Venezia Giulia e in servizio nella regione alla data del 31 marzo 1972.

L'organico dell'Amministrazione e del Consiglio regionali stabilito dalla tabella A allegata alla legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, è aumentato di un posto per la qualifica di dirigente, di un posto per la qualifica di segretario, di un posto per la qualifica di coadiutore.

Art. 3

La biblioteca pubblica è un centro di promozione ed elaborazione culturale al servizio della comunità.

Compete alla biblioteca pubblica:

- 1) raccogliere, ordinare e mettere gratuitamente a disposizione della comunità, libri e ogni altro idoneo mezzo di informazione, documentazione e comunicazione (giornali, periodici, diapositive, dischi, pellicole, fotoproduzioni, registrazioni, ecc.);
- 2) garantire l'incremento, la custodia, l'integrità e il pubblico godimento del proprio patrimonio;
- 3) organizzare attività culturali e di ricerca ispirate alla realtà e ai bisogni dell'ambiente (mostre, dibattiti, proiezioni, audizioni musicali, letture critiche, inchieste, ecc.);
- 4) collaborare con la scuola e con gli altri istituti culturali per la promozione del diritto allo studio e lo svolgimento di programmi di educazione permanente;
- 5) assicurare il reperimento, l'acquisizione, la tutela e la valorizzazione delle testimonianze e dei documenti di interesse locale.

Nei Comuni in cui la presenza della minoranza di lingua slovena o di altre minoranze lo richiada, il patrimonio e l'attività della biblioteca pubblica tengono conto delle esigenze delle minoranze medesime.

I Comuni depositano nelle dipendenti biblioteche pubbliche copia di tutte le pubblicazioni da essi curate.

Le Province e la Regione depositano nelle biblioteche pubbliche dei capoluoghi di provincia copia di tutte le pubblicazioni da esse curate.

Art. 4

Alle attività della biblioteca pubblica presiede una apposita Commissione nominata dall'ente locale proprietario e disciplinata dallo Statuto della biblioteca stessa.

Spetta, tra l'altro, alla Commissione:

- 1) proporre all'ente locale il regolamento e le modifiche dello Statuto della biblioteca;
- 2) elaborare le linee e gli indirizzi della politica culturale della biblioteca;
- 3) approvare i programmi di attività;
- 4) stabilire l'impiego delle sovvenzioni regionali e degli altri fondi disponibili e formulare i piani degli acquisti;
- 5) fissare gli orari di apertura al pubblico tenendo conto delle esigenze degli utenti.

La composizione, le attribuzioni e il funzionamento della Commissione, così come le modalità di nomina dei suoi membri, sono stabiliti dall'ente locale nello Statuto della biblioteca, in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze consiliari, delle associazioni culturali, delle componenti sociali, degli organi collegiali scolastici, nonché di minoranze linguistiche, ove la presenza delle medesime lo richiada.

Della Commissione è membro di diritto il direttore della biblioteca o il bibliotecario preposto ad essa.

Art. 5

Alla biblioteca pubblica è addetto personale scientifico, tecnico, esecutivo e ausiliario in misura corrispondente alle esigenze del servizio.

La direzione della biblioteca pubblica è affidata a personale scientifico o tecnico, a seconda della consistenza delle raccolte e della qualità del servizio fornito dall'istituto, con le modalità previste dai regolamenti dell'ente locale proprietario.

Il direttore o il bibliotecario preposto alla biblioteca pubblica è responsabile del buon funzionamento della stessa. Cura l'esecuzione delle decisioni dell'ente proprietario e della Commissione di cui all'articolo 4; predispone i programmi di attività della biblioteca e ne organizza lo svolgimento; provvede agli acquisti; assicura l'ordinata conservazione del patrimonio.

Art. 6

Gli enti locali provvedono all'istituzione, al funziona-

mento e allo sviluppo delle biblioteche pubbliche, anche associandosi tra loro.

Gli enti locali proprietari di biblioteche sono tenuti a stanziare nel proprio bilancio annuale le somme necessarie al funzionamento e allo sviluppo delle biblioteche stesse, assicurando in particolare i fondi occorrenti per le spese relative al personale, ai locali, alle attrezzature, all'espletamento dei servizi di istituto e all'attuazione dei programmi di attività culturale.

Gli enti locali, le cui biblioteche sono collegate in un sistema bibliotecario territoriale, provvedono per la parte loro spettante alle spese previste per le attività comuni.

Art. 7

Le biblioteche appartenenti ai Comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti sono collegate in sistemi bibliotecari territoriali allo scopo di assicurare un adeguato servizio pubblico di lettura e di informazione.

I sistemi bibliotecari territoriali sono costituiti da:

- 1) una biblioteca centrale, che cura la distribuzione del materiale bibliografico e audiovisivo alle biblioteche collegate e ai punti di distribuzione di cui ai successivi punti 2) e 3); il coordinamento, nel rispetto della autonomia delle biblioteche collegate, delle attività culturali intraprese nell'ambito del sistema; i rapporti con le amministrazioni comunali e con la Regione;
- 2) biblioteche collegate, fornite di una dotazione bibliografica e di altri strumenti di comunicazione culturale propri e alimentate dalla biblioteca centrale di cui al precedente punto 1). Le biblioteche collegate godono di autonomia amministrativa e operativa e partecipano all'elaborazione e all'attuazione dei programmi culturali comuni del sistema;
- 3) punti di distribuzione, alimentati dalle biblioteche del sistema e funzionanti di norma in frazioni e in piccole località.

I sistemi bibliotecari territoriali sono istituiti con deliberazione degli enti locali interessati e si articolano per comprensori, tenendo conto delle aggregazioni socio-economiche e amministrative esistenti o in via di costituzione e, in particolare, dei distretti scolastici e delle aree che saranno servite dai centri culturali previsti dalla legge regionale 30 marzo 1973, n. 23.

Art. 8

I Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti provvedono a istituire gradualmente, nel proprio territorio, accanto alla biblioteca pubblica centrale, biblioteche succursali e punti di distribuzione, dando luogo a sistemi bibliotecari urbani, funzionanti e alimentati nei modi indicati nell'articolo 7.

Art. 9

Alle attività dei sistemi bibliotecari territoriali sovrintende una apposita Commissione comprensoriale, costituita d'intesa tra gli enti locali proprietari delle biblioteche aderenti al sistema, in modo da garantire la presenza delle associazioni culturali, delle componenti sociali e degli organi collegiali scolastici. Della Commissione fa parte, in ogni caso, il direttore o il bibliotecario preposto alla biblioteca centrale del sistema.

Alle attività dei sistemi bibliotecari urbani sovrintende la Commissione di cui all'articolo 4, che potrà essere



allargata allo scopo con uno o più rappresentanti delle consulte o di altri organi operanti nel comune a livello di quartiere o di frazione.

Spetta, tra l'altro, alle predette Commissioni proporre un'equa ripartizione e utilizzazione dei fondi assegnati ai sistemi bibliotecari territoriali e urbani.

Art. 10

Le biblioteche pubbliche e i sistemi bibliotecari della Regione attuano il loro ordinamento bibliografico in modo uniforme sia per la catalogazione, sia per le modalità del servizio, valendosi dell'Ufficio regionale del servizio bibliografico e dei beni librari.

Art. 11

E' autorizzata la concessione di sovvenzioni a favore di enti locali e consorzi di enti locali per l'istituzione, il funzionamento e lo sviluppo delle biblioteche pubbliche e dei sistemi bibliotecari, territoriali e urbani.

La concessione delle sovvenzioni è subordinata allo stanziamento, nel bilancio annuale dell'ente locale interessato, di una congrua somma per le medesime finalità. La misura della sovvenzione regionale è determinata coi seguenti criteri:

- 20% per le nuove biblioteche;
- 20% in relazione agli stanziamenti degli enti locali;
- 20% in relazione alla popolazione;
- 40% in relazione alle attività della biblioteca.

E' autorizzata inoltre, in considerazione del servizio di interesse regionale che svolge a favore della minoranza di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia, la concessione di una particolare sovvenzione annua alla «Narodna in študijska Knjižnica - Biblioteca nazionale slovena e degli studi» di Trieste.

Potranno essere concesse sovvenzioni ad enti, istituzioni, cooperative ed associazioni, a biblioteche specializzate e ad altre biblioteche, aperte gratuitamente al pubblico, che svolgano un servizio d'interesse locale o regionale.

Art. 12

Le sovvenzioni previste dall'articolo 11 possono essere utilizzate:

- 1) per l'acquisto di libri, riviste, periodici, giornali e altri mezzi, sussidi e apparecchiature di informazione, documentazione e comunicazione;
- 2) per la manutenzione, la conservazione, l'integrità, la sicurezza, la rilegatura ed il restauro del materiale bibliografico e documentario;
- 3) per lavori di schedatura, catalogazione e ordinamento del materiale bibliografico e documentario;
- 4) per l'acquisizione, la tutela e la valorizzazione di testimonianze e documenti di interesse locale;
- 5) per l'acquisto di attrezzature, macchine e arredi;
- 6) per l'organizzazione e l'allestimento di mostre artistiche, storiche e bibliografiche;
- 7) per lo svolgimento e la pubblicazione di studi e ricerche promossi e curati dalla biblioteca;
- 8) per l'attuazione di altre iniziative culturali.

Art. 13

L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese e a concedere finanziamenti per l'organizzazione e lo svolgimento di appositi corsi di formazione e di aggiornamento professionale per bibliotecari e per animatori culturali nell'ambito delle biblioteche pubbliche tenendo conto delle esigenze degli operatori di lingua slovena.

L'ordinamento e il programma dei corsi di cui al precedente comma sono stabiliti dall'Assessorato dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali su conforme parere del Consiglio regionale delle biblioteche e dei musei del Friuli-Venezia Giulia.

CAPO II

Interventi a favore dei servizi e degli istituti museali

Art. 14

La Regione promuove e coordina l'attività dei musei d'interesse locale e regionale del Friuli-Venezia Giulia e adotta a tal fine le opportune iniziative con la salvaguardia delle caratteristiche etniche, storiche e culturali di tutti i cittadini.

La Regione favorisce, in particolare, d'intesa con gli enti locali, lo sviluppo nel proprio territorio dei musei pubblici per garantire la conservazione, la conoscenza e il godimento del patrimonio artistico, storico, scientifico e ambientale del Friuli-Venezia Giulia.

Art. 15

La Regione esercita, in materia di musei, le funzioni ad essa attribuite dalla Costituzione della Repubblica, dallo Statuto regionale e dal decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, avvalendosi a tal fine dei propri organi istituzionalmente competenti.

Art. 16

Il museo pubblico è un istituto culturale, scientifico, educativo al servizio della comunità.

Compete al museo pubblico provvedere:

- 1) alla conservazione, alla catalogazione, al restauro e all'ordinata collocazione nell'esposizione permanente, nelle mostre a rotazione e nei depositi dei beni che gli sono affidati;
- 2) all'incremento del proprio patrimonio;
- 3) alla ricerca scientifica nel settore e nell'ambito territoriale di competenza;
- 4) all'allestimento periodico di mostre scientifiche e divulgative;
- 5) alla compilazione e alla pubblicazione di cataloghi e monografie sul proprio patrimonio e sulla propria attività;
- 6) al reperimento, all'acquisizione, alla tutela e alla valorizzazione delle testimonianze e dei documenti di valore locale;
- 7) a una costante attività didattica in collegamento con le scuole di ogni ordine e grado.

Il museo ha inoltre l'obbligo di segnalare ai competenti organi statali, regionali e locali i beni, i monumenti,

i complessi architettonici e gli ambienti naturali in via di degradazione o di cui sia minacciata la dispersione o la distruzione.

Nei comuni in cui la presenza della minoranza di lingua slovena o di altre minoranze lo richieda, il patrimonio e l'attività del museo pubblico tengono conto delle esigenze delle minoranze medesime.

Art. 17

I musei pubblici del Friuli-Venezia Giulia, a seconda della natura, della qualità e dell'entità delle loro collezioni, anche in rapporto alle attività svolte, sono classificati nelle seguenti categorie:

- 1) musei multipli;
- 2) musei grandi;
- 3) musei medi;
- 4) musei minori.

La classificazione dei musei pubblici è disposta con decreto dell'Assessore all'istruzione, alla formazione professionale e alle attività culturali, previa deliberazione della Giunta regionale, su conforme parere del Consiglio regionale delle biblioteche e dei musei del Friuli-Venezia Giulia. La classificazione è sottoposta a revisione ogni due anni.

In attesa della classificazione prevista dai precedenti commi, i musei pubblici del Friuli-Venezia Giulia conservano la classificazione disposta nei loro confronti ai sensi della legge 22 settembre 1960, n. 1080.

Art. 18

I musei pubblici, a qualunque categoria appartengano, devono garantire una adeguata organizzazione artistica, scientifica, didattica e culturale.

I musei multipli e i musei grandi devono, in particolare, essere provvisti di una direzione, uno o più conservatori, servizi di biblioteca e fototeca, laboratorio di restauro e gabinetto fotografico. I musei medi devono essere provvisti di almeno un conservatorio. I musei minori, se mancano di un conservatorio proprio, devono essere provvisti di un conservatorio in comune con altri musei. A tal fine, gli enti locali interessati possono consorzarsi tra loro o stipulare convenzioni con enti locali proprietari di musei multipli, grandi o medi per utilizzarne il servizio di conservatorio.

Art. 19

Alle attività del museo pubblico presiede una apposita Commissione nominata dall'ente locale proprietario e disciplinata dallo Statuto del museo stesso.

Spetta, tra l'altro, alla Commissione:

- 1) proporre all'ente locale il regolamento e le modifiche dello Statuto del museo;
- 2) elaborare le linee e gli indirizzi della politica culturale del museo;
- 3) approvare i programmi di attività;
- 4) stabilire l'impiego delle sovvenzioni regionali e degli altri fondi disponibili;
- 5) fissare gli orari di apertura al pubblico tenendo conto delle esigenze degli utenti.

La composizione, le attribuzioni e il funzionamento della Commissione, così come le modalità di nomina dei

suoi membri, sono stabiliti dall'ente locale nello Statuto del museo, in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze consiliari, delle associazioni culturali, delle componenti sociali, degli organi collegiali scolastici nonché delle minoranze linguistiche, ove la presenza delle medesime lo richiede.

Della Commissione è membro di diritto il direttore del museo o il conservatore preposto ad esso.

Art. 20

Al museo pubblico è addetto personale scientifico, tecnico, esecutivo e ausiliario in misura corrispondente alle esigenze del servizio.

La direzione del museo pubblico è affidata a personale scientifico o tecnico, a seconda della consistenza delle raccolte e della qualità del servizio fornito dall'istituto, con le modalità previste dai regolamenti dell'ente locale proprietario.

Il direttore o il conservatore preposto al museo pubblico è responsabile del buon funzionamento dello stesso. Cura l'esecuzione delle decisioni dell'ente locale proprietario e della Commissione di cui all'articolo 19; predispone i programmi di attività del museo e ne cura lo svolgimento; assicura l'ordinata conservazione del patrimonio; sovrintende alle iniziative scientifiche, culturali e didattiche.

Art. 21

Gli enti locali provvedono all'istituzione, al funzionamento e allo sviluppo dei musei pubblici, anche associandosi fra loro.

Gli enti locali proprietari di musei sono tenuti a stanziare nel proprio bilancio annuale le somme necessarie al funzionamento e allo sviluppo dei musei stessi, assicurando in particolare i fondi occorrenti per le spese relative al personale, ai locali, alle attrezzature, all'espletamento dei servizi di istituto e all'attuazione dei programmi di attività culturale.

Art. 22

E' autorizzata la concessione di sovvenzioni a favore di enti locali e consorzi di enti locali per l'istituzione, il funzionamento e lo sviluppo dei musei pubblici, comunali e provinciali.

La concessione delle sovvenzioni è subordinata allo stanziamento, nel bilancio annuale dell'ente locale interessato, di una congrua somma per le medesime finalità. La misura della sovvenzione regionale è determinata tenendo conto:

- 1) dello stanziamento disposto a favore del museo dall'ente locale proprietario;
- 2) della classificazione del museo;
- 3) della funzione svolta dal museo, in rapporto alla consistenza e alla qualità del suo patrimonio e dei suoi servizi, come centro di cultura e formazione a disposizione della comunità.

E' autorizzata la concessione di sovvenzioni a favore di musei gestiti da altri enti, istituzioni, cooperative ed associazioni, purchè siano aperti al pubblico e svolgano un servizio di interesse locale o regionale.

Art. 23

Le sovvenzioni previste dall'articolo 22 possono essere utilizzate:

- 1) per la conservazione, il restauro e l'incremento delle

- collezioni e delle raccolte;
- 2) per lavori di catalogazione e ordinamento del materiale;
 - 3) per l'organizzazione e l'allestimento di mostre scientifiche e divulgative;
 - 4) per l'attuazione di iniziative culturali e didattiche;
 - 5) per la pubblicazione di cataloghi e monografie sul patrimonio e sull'attività del museo;
 - 6) per l'acquisto di attrezzature, macchine e arredi, nonché di apparecchiature per la custodia e la sicurezza delle collezioni e delle raccolte;
 - 7) per l'acquisizione, la tutela e la valorizzazione di testimonianze e documenti d'interesse locale.

Art. 24

L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese e a concedere finanziamenti per l'organizzazione e lo svolgimento di appositi corsi di formazione e di aggiornamento professionale per il personale addetto ai musei, per animatori culturali e per guide didattiche nell'ambito dei musei pubblici tenendo conto delle esigenze degli operatori di lingua slovena.

L'ordinamento e il programma dei corsi di cui al precedente comma sono stabiliti dall'Assessorato dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali su conforme parere del Consiglio regionale delle biblioteche e dei musei del Friuli-Venezia Giulia.

Art. 25

L'Amministrazione regionale è autorizzata, in casi del tutto eccezionali, che saranno valutati di volta in volta, a distaccare temporaneamente proprio personale ausiliario presso i musei del Friuli-Venezia Giulia, di proprietà dello Stato o di enti locali, per assicurarne l'apertura e la custodia del patrimonio.

L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere eccezionalmente finanziamenti straordinari ai Comuni sedi di musei-statali o di enti locali per eventuali interventi indispensabili e urgenti, cui non sia possibile provvedere altrimenti, a favore dei musei stessi.

CAPO III

Disposizioni comuni ai Capi I e II del Titolo I

Art. 26

E' istituito, presso l'Assessorato dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali, il Consiglio regionale delle biblioteche e dei musei. Il Consiglio è presieduto dall'Assessore all'istruzione, alla formazione professionale e alle attività culturali ed è composto:

- 1) di un rappresentante della Sezione regionale dell'Unione delle Province italiane e di un rappresentante della Sezione regionale dell'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia;
- 2) di due rappresentanti dell'Università degli Studi di Trieste, designati dal Consiglio della facoltà di lettere e filosofia tra i docenti rispettivamente di biblioteconomia, paleografia e diplomatica o materia affine e di storia dell'arte, museologia, archeologia o materia affine;
- 3) del Soprintendente competente in materia di musei del Friuli-Venezia Giulia o di un suo delegato;
- 4) di tre rappresentanti dei bibliotecari eletti dai colleghi;
- 5) di tre direttori di museo d'interesse locale o regionale eletti dai colleghi;
- 6) di sei esperti di cui uno della minoranza nazionale slovena, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato;
- 7) di un rappresentante della «Narodna in Studijska Knjižnica - Biblioteca nazionale slovena e degli studi» di Trieste;
- 8) di un rappresentante della Federazione regionale sindacale unitaria;
- 9) del Dirigente preposto al Servizio regionale delle attività culturali;
- 10) del Dirigente preposto al Servizio regionale dei beni ambientali e culturali;
- 11) del Direttore del Centro regionale per la catalogazione e l'inventario del patrimonio culturale e ambientale del Friuli-Venezia Giulia;
- 12) del Dirigente preposto all'Ufficio regionale del servizio bibliografico e dei beni librari.

Le funzioni di segretario del Consiglio sono esercitate da un funzionario dell'Assessorato dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali appartenente alla qualifica funzionale di consigliere.

Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, e dura in carica cinque anni.

Art. 27

Il Consiglio regionale delle biblioteche e dei musei del Friuli-Venezia Giulia collabora con la Regione nella determinazione della politica culturale regionale nei settori bibliotecario e museale ed esprime pareri vincolanti:

- 1) sull'organizzazione e sul funzionamento delle biblioteche pubbliche e dei sistemi bibliotecari del Friuli-Venezia Giulia e sulle relative norme;
- 2) sui piani per lo sviluppo dei sistemi bibliotecari, territoriali e urbani, predisposti dall'Assessorato della istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali o da altri enti;
- 3) sull'istituzione, sull'ordinamento e sui programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento professionale per bibliotecari e per animatori culturali previsti dall'articolo 13;
- 4) sull'organizzazione e sul funzionamento dei musei pubblici del Friuli-Venezia Giulia e sulle relative norme;
- 5) sui piani per lo sviluppo dei servizi museali nella regione e sull'istituzione di nuovi musei;
- 6) sulla classificazione dei musei;
- 7) sull'istituzione, sull'ordinamento e sui programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento professionale del personale addetto ai musei, previsti dall'articolo 24;
- 8) su ogni altro problema che gli venga sottoposto in relazione agli scopi della presente legge.

Il Consiglio regionale delle biblioteche e dei musei del Friuli-Venezia Giulia è convocato dal Presidente almeno



tre volte all'anno oppure su richiesta di un terzo più uno dei suoi componenti.

Ai fini di un razionale e sollecito svolgimento dei suoi lavori, il Consiglio regionale delle biblioteche e dei musei del Friuli-Venezia Giulia può articolarsi in sezioni per la discussione degli argomenti rispettivamente di carattere bibliotecario e museale.

L'articolazione in sezioni del Consiglio è disposta dal Presidente del Consiglio stesso con proprio provvedimento.

CAPO IV

Interventi per la diffusione e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale della Resistenza

Art. 28

Allo scopo di promuovere e sostenere iniziative dirette a diffondere e a valorizzare il patrimonio storico e culturale della Resistenza, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione, all'Istituto friulano per la storia del movimento di liberazione, a Istituti universitari, a ricercatori e a studiosi, finanziamenti per studi e ricerche sulla Resistenza nel Friuli-Venezia Giulia e la loro pubblicazione.

CAPO V

Modalità e termini per la presentazione delle domande e per la concessione delle sovvenzioni e dei finanziamenti

Art. 29

Le domande per la concessione delle sovvenzioni e dei finanziamenti previsti dagli articoli 11, 13, 22 e 24 devono pervenire all'Assessorato dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali, per l'esercizio 1976, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli esercizi successivi, entro il 31 gennaio di ciascun anno, corredate di un preventivo sommario di spesa e del programma delle attività e delle iniziative proposte.

Le domande per la concessione di sovvenzioni a favore di biblioteche e musei pubblici devono essere corredate, inoltre, di un estratto del bilancio preventivo annuale dell'ente interessato o, altrimenti, di una dichiarazione del Sindaco o del Presidente della provincia, dalla quale risulti lo stanziamento o l'impegno a stanziare, nel bilancio stesso, una congrua somma a sostegno della biblioteca o del museo per cui è richiesta la sovvenzione.

Le domande per la concessione dei finanziamenti straordinari previsti dall'articolo 25, secondo comma, devono essere prodotte all'Assessorato dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali dai Comuni sede del museo — statale o di ente locale — bisognoso dell'eventuale intervento urgente, corredate di un preventivo sommario di spesa e di una dichiarazione del competente Soprintendente dalla quale risulti che, nel caso, non sussiste la possibilità di provvedere altrimenti alle necessità dell'istituto.

Le domande per la concessione dei finanziamenti previsti dall'articolo 28 devono pervenire all'Assessorato della istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali, per l'esercizio 1976, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli esercizi successivi, entro il 31 gennaio di ciascun anno, corredate del piano dettagliato degli studi e delle ricerche programmati, del preventivo delle spese e, nel caso di istituti, enti o asso-

ciazioni, dei bilanci consuntivo e preventivo debitamente approvati.

Art. 30

Le sovvenzioni e i finanziamenti sono concessi, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Direttore regionale dell'Assessorato dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali.

I beneficiari delle sovvenzioni e dei finanziamenti sono tenuti a fornire, entro il mese di febbraio dell'anno successivo, la dimostrazione e la documentazione del loro impiego secondo la destinazione indicata nel decreto di concessione.

Eventuali modifiche apportate per giustificati motivi ai preventivi di spesa e ai programmi originari potranno essere approvate, in via di sanatoria, dal Direttore regionale dell'Assessorato dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali.

CAPO VI

Interventi per agevolare l'acquisto, la costruzione, il ripristino, il riattamento, l'attrezzatura e l'arredamento di locali destinati a biblioteche e musei

Art. 31

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Province, Comuni, Consorzi di Comuni ed altri enti, istituzioni, cooperative ed associazioni operanti nel settore, contributi in conto capitale fino al 75% della spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisto, la costruzione, il ripristino, il riattamento, l'attrezzatura e l'arredamento di locali destinati a biblioteche o musei anche allo scopo di ricostituire il patrimonio distrutto o danneggiato durante il periodo fascista.

La spesa ammissibile comprende anche quella per lo eventuale acquisto dell'area necessaria e una quota, non superiore al 7% del costo complessivo, per spese generali, tecniche e di collaudo.

Art. 32

I mutui eventualmente contratti da Province, Comuni e Consorzi di Comuni per l'acquisto, la costruzione, il ripristino, il riattamento, l'attrezzatura e l'arredamento di locali destinati a biblioteche e musei possono essere garantiti per capitale e interessi dalla Regione.

Art. 33

Le domande per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 31 devono essere presentate all'Assessorato dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali, corredate di una relazione illustrativa dell'opera o dell'iniziativa e del preventivo sommario della spesa con l'indicazione dei mezzi di finanziamento.

Art. 34

La Giunta regionale approva il piano, annuale o pluriennale, di ripartizione dei contributi previsti dall'articolo 31 su proposta dell'Assessore all'istruzione, alla formazione professionale e alle attività culturali.



I contributi sono concessi con decreto del Direttore regionale dell'Assessorato dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali, previa presentazione della documentazione prescritta dalle norme vigenti in materia di lavori pubblici.

CAPO VII

Disposizioni transitorie sulle biblioteche e sui musei

Art. 35

Gli statuti ed i regolamenti delle biblioteche e dei musei pubblici di enti locali dovranno essere uniformati alle norme della presente legge entro due anni dalla sua entrata in vigore.

Art. 36

Le percentuali di cui al precedente articolo 11 possono non essere considerate quando il riparto riguarda i Comuni dichiarati disastri a norma dell'articolo 20 del D.L. 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336.

TITOLO II

Interventi per la tutela dei beni immobili di valore storico, artistico ed ambientale

CAPO I

Forma e modalità degli interventi

Art. 37

L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere mediante contributi le iniziative tendenti alla conservazione, al restauro ed all'utilizzazione degli immobili di qualsiasi tipo che presentino particolare valore artistico, storico od ambientale.

I contributi possono essere concessi:

- 1) a favore dei proprietari degli immobili di cui al primo comma, per le spese necessarie alla conservazione e al restauro di essi;
- 2) a favore di Province, Comuni o Consorzi di Comuni, per l'acquisizione degli immobili di cui al primo comma da destinare ad uso della comunità.

Art. 38

Le domande di concessione dei contributi di cui all'articolo 37 devono essere presentate al Servizio dei beni ambientali e culturali, per l'esercizio finanziario 1976, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli esercizi successivi, entro il 31 gennaio di ogni anno.

Le domande devono essere corredate di una relazione atta a documentare:

- 1) le caratteristiche dell'immobile, dalle quali risulti evidente il pregio artistico, storico od ambientale di esso;
- 2) l'uso attuale e quello previsto dell'immobile;
- 3) gli elementi per la classificazione e schedatura dello immobile secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, e successive modificazioni.

Le domande di contributo di cui all'articolo 37 — punto 1) — dovranno comprendere inoltre una dichiarazione attestante i contributi eventualmente concessi dallo Stato o da altri enti pubblici per la medesima iniziativa, e la relazione dovrà indicare altresì la misura della degradazione dell'immobile e la natura e l'entità dei lavori da eseguire, con l'indicazione della spesa prevista.

Per le domande di contributo di cui all'articolo 37 — punto 2) — la documentazione dovrà essere completata con una perizia di stima del valore dell'immobile da acquistare e con una dichiarazione attestante il pregio artistico, storico od ambientale dell'immobile stesso, rilasciata dalla competente Soprintendenza.

Art. 39

La Giunta regionale approva il piano di riparto dei fondi disponibili e la conseguente misura dei contributi da concedere.

Quando sia ritenuto opportuno, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore ai beni ambientali e culturali, può subordinare la concessione dei contributi di cui all'articolo 37 — punto 1) — alla stipulazione di una convenzione tra l'Amministrazione regionale e il proprietario dell'immobile in merito alla destinazione ed all'uso dell'immobile ripristinato od acquistato ed all'obbligo di consentire l'accesso al pubblico per la visita di tutto o parte dell'immobile stesso.

CAPO II

Contributi per la conservazione ed il restauro di immobili di valore artistico, storico od ambientale

Art. 40

I contributi di cui all'articolo 37 — punto 1) — sono concessi in conto capitale.

Nella spesa riconosciuta ammissibile è compresa una quota, nel limite massimo del 10% della spesa complessiva, per spese generali, tecniche e di collaudo, nonché per compensi, rimborsi e altri oneri per ricerche preliminari, consulenze ed altre prestazioni professionali necessarie alla corretta esecuzione dei lavori di conservazione e di restauro.

I contributi regionali sono cumulabili con analoghe provvidenze concesse dallo Stato o da altri enti pubblici per la medesima iniziativa.

In tali casi però l'importo delle predette provvidenze verrà detratto dall'ammontare della spesa riconosciuta ammissibile.

Art. 41

La misura dei contributi è determinata in percentuale della spesa riconosciuta ammissibile, tenendo conto del grado di necessità dell'intervento, del pregio dell'immobile e dell'interesse pubblico all'esecuzione dei lavori.

La percentuale non può comunque superare la misura del 75% della spesa ritenuta ammissibile nel caso che il proprietario sia un ente pubblico e la misura del 50% nel caso che si tratti di un privato. Correlativamente, il limite massimo dell'importo del contributo è fissato in lire 50 milioni nel primo caso e in lire 25 milioni nel secondo caso.

Art. 42

I contributi sono concessi con decreto del Dirigente preposto al Servizio dei beni ambientali e culturali, previa deliberazione della Giunta regionale.

Nel decreto stesso è stabilito il termine entro il quale, a pena di decadenza dal contributo, deve essere presentato agli Uffici regionali il progetto delle opere munito del visto della competente Soprintendenza, a norma dell'articolo 18 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, o dell'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

I contributi sono erogati al beneficiario con le modalità stabilite nel provvedimento di concessione.

CAPO III

Contributi per l'acquisizione di immobili di valore artistico, storico od ambientale

Art. 43

I contributi di cui all'articolo 37 — punto 2) — sono concessi in conto capitale, fino alla misura massima del 90% della spesa ritenuta ammissibile, con decreto del Dirigente preposto al Servizio dei beni ambientali e culturali, previa deliberazione della Giunta regionale.

I contributi sono erogati al beneficiario con le modalità stabilite nel provvedimento di concessione.

Art. 44

Nell'assegnazione dei contributi di cui al presente Titolo II sarà tenuto conto prioritariamente degli interventi da effettuare nell'ambito di piani particolareggiati approvati.

TITOLO III

Interventi per la tutela degli archivi storici e dei beni mobili culturali

CAPO I

Interventi a favore degli archivi storici

Art. 45

Le raccolte di archivio ordinate ed inventariate possono essere aggregate alla biblioteca dell'ente locale quando ciò risulti opportuno allo scopo di agevolarne la consultazione e assicurarne la conservazione.

Il funzionamento dell'archivio pubblico è affidato di norma a personale tecnico in possesso di idonea specializzazione o di diploma rilasciato dalle scuole di archivistica quando ciò non sia già previsto da norme di legge dello Stato in materia. Gli enti locali potranno disporre l'impiego di detto personale tecnico anche associandosi fra loro.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese e a concedere finanziamenti per l'organizzazione e lo

svolgimento di appositi corsi per archivisti.

Art. 46

E' autorizzata la concessione di sovvenzioni a favore degli archivi storici di Province, Comuni o di altri enti ed istituzioni per l'ordinamento, la conservazione e l'incremento del patrimonio documentaristico.

Art. 47

L'Amministrazione regionale è inoltre autorizzata a concedere contributi in conto capitale per l'acquisto, la costruzione, il restauro, l'attrezzatura e l'arredamento di locali destinati ad archivi storici:

- 1) fino al 75% della spesa riconosciuta ammissibile, a favore di Province e Comuni;
- 2) fino al 50% della spesa riconosciuta ammissibile, a favore di altri enti ed istituzioni.

La concessione dei contributi previsti dal presente articolo è comunque subordinata all'impegno, assunto dagli enti beneficiari, di consentire la consultazione del materiale conservato negli archivi.

Art. 48

L'Amministrazione regionale è autorizzata a intervenire direttamente, mediante incarichi, per riordinare e catalogare archivi storici, pubblici e privati.

Copia di tutto il materiale archivistico così riordinato e inventariato dovrà essere depositata presso il Centro regionale per la catalogazione del patrimonio culturale ed ambientale del Friuli-Venezia Giulia.

Gli incarichi saranno assegnati preferibilmente a personale tecnico in possesso di idonea specializzazione o di diploma rilasciato dalle scuole di archivistica.

Il conferimento dell'incarico, la determinazione del compenso e delle spese relative sono disposti dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore ai beni ambientali e culturali.

CAPO II

Interventi per la tutela dei beni mobili culturali

Art. 49

E' autorizzata la concessione di contributi in conto capitale a favore di Province, Comuni e di altri enti ed istituzioni, pubblici e privati, per l'esecuzione di lavori di conservazione, restauro e valorizzazione di beni mobili, considerati di interesse artistico, storico od archeologico ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, nonchè per l'acquisto e l'installazione di apparecchiature ed attrezzature volte ad assicurare la migliore custodia e conservazione, e per il maggiore godimento dei beni medesimi da parte della collettività.

Art. 50

L'Amministrazione regionale è autorizzata a procedere all'acquisto di opere d'arte di riconosciuto pregio che ritenga opportuno assicurare definitivamente al patrimonio artistico del Friuli-Venezia Giulia.

Le opere così acquisite potranno essere cedute a musei della regione, che ne garantiscano la conservazione ed il pubblico godimento.

L'acquisto viene deliberato dalla Giunta regionale su



proposta dell'Assessore ai beni ambientali e culturali, sentito il parere della competente Soprintendenza.

CAPO III

Modalità e termini per la presentazione delle domande e per la concessione delle sovvenzioni e dei contributi

Art. 51

Le domande per la concessione dei finanziamenti, delle sovvenzioni e dei contributi, di cui agli articoli 45, 46 e 47, devono pervenire al Servizio dei beni ambientali e culturali, per l'esercizio 1976, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli esercizi successivi, entro il 31 gennaio di ciascun anno, corredate di una relazione illustrativa concernente le opere da eseguire o gli acquisti da effettuare e di un preventivo sommario delle relative spese.

Entro lo stesso termine devono essere presentate al Servizio regionale dei beni ambientali e culturali le domande per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 49, corredate:

- 1) di una relazione illustrativa delle cose mobili di interesse artistico, storico ed archeologico sulle quali si intende intervenire;
- 2) del preventivo della spesa;
- 3) del nulla osta della competente Soprintendenza a norma dell'articolo 18 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Art. 52

I finanziamenti, le sovvenzioni e i contributi, di cui agli articoli 45, 46, 47 e 49, sono concessi con decreto del Dirigente preposto al Servizio dei beni ambientali e culturali, previa deliberazione della Giunta regionale.

Essi sono versati al beneficiario con le modalità stabilite nel provvedimento di concessione.

TITOLO IV

Disposizioni finanziarie

L.R. 77/1981

LEGGE REGIONALE 23 novembre 1981, n. 77

Modifiche, integrazioni e rifinanziamenti di leggi regionali operanti nel settore dei beni ambientali e culturali. Interventi per l'acquisizione e il restauro di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale.

CAPO I

Ulteriori modifiche e integrazioni della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60

Art. 1

Nella legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, così come modificata dalla legge regionale 1° settembre 1979, n. 57, le attribuzioni demandate al Presidente della Giunta regionale o all'Assessore delegato ai beni ambientali e culturali spettano invece all'Assessore all'istruzione, alla formazione professionale, alle attività culturali e ai beni ambientali e culturali; quelle demandate al dirigente del Servizio dei beni ambientali e culturali spettano al direttore regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali.

Inoltre ogni qualvolta si faccia menzione del Servizio dei beni ambientali e culturali, la menzione si intende riferita alla Direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali.

Art. 2

Il secondo comma dell'articolo 11 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 è sostituito dal seguente:

«La concessione delle sovvenzioni è subordinata allo stanziamento, nel bilancio annuale dell'ente locale interessato, di una congrua somma per le medesime finalità. La misura della sovvenzione regionale è determinata tenendo conto delle necessità delle biblioteche di nuova istituzione, dell'attività, della funzione e del patrimonio dei singoli istituti bibliotecari, nonché dell'entità dello stanziamento disposto a favore della biblioteca dall'ente locale di appartenenza».

Al medesimo articolo 11 è aggiunto il seguente ultimo comma:

«Potranno essere altresì concessi finanziamenti, nei limiti del 5% dello stanziamento annuale di bilancio, per progetti di automazione bibliotecaria che rivestano interesse regionale».

Art. 3

In deroga al disposto di cui al primo comma dell'articolo 29 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, le domande relative alla concessione dei finanziamenti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 11 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, aggiunto con il precedente articolo 2, potranno essere presentate, per l'esercizio finanziario 1981, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

Il secondo comma dell'articolo 31 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 è sostituito dal seguente:

«La spesa ammissibile comprende anche quella per l'eventuale acquisto dell'area necessaria, una quota, non superiore all'8% del costo complessivo, per spese generali, tecniche e di collaudo, nonché l'onere derivante dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per l'acquisto di attrezzature e di arredamento».

La norma di cui al precedente comma si applica anche ai provvedimenti in corso.



Art. 5

Il termine di cui all'articolo 35 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 è prorogato, in via di sanatoria, al 31 dicembre 1983.

Art. 6

Il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 41 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 è sostituito dal seguente:

«Correlativamente il limite massimo dell'importo del contributo è fissato in lire 75 milioni nel primo caso e in lire 35 milioni nel secondo caso».

Art. 7

Il secondo comma dell'articolo 42 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 è sostituito dal seguente:

«Ai fini dell'emissione del decreto di concessione del contributo per opere che non riguardino le strutture murarie dell'immobile e comportino una spesa non superiore ai 35 milioni, è necessaria e sufficiente la presentazione:

1. di una circostanziata relazione sui lavori da eseguire, integrata da una documentazione fotografica;
2. di un dettagliato preventivo di spesa;
3. del visto della competente Soprintendenza, a norma dell'articolo 18 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 o dell'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
4. di una dichiarazione attestante le modalità di copertura della spesa non coperta dal contributo regionale».

La norma di cui al precedente comma si applica anche ai provvedimenti in corso.

CAPO II

*Ulteriori modifiche e integrazioni
della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27*

Art. 8

Nella legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, modificata e integrata con le leggi regionali 20 agosto 1973, n. 49, 17 luglio 1974, n. 30, 25 novembre 1975, n. 72, 16 agosto 1976, n. 43 e 1 settembre 1979, n. 57, le attribuzioni demandate al Presidente della Giunta regionale o all'Assessore delegato ai beni ambientali e culturali spettano all'Assessore all'istruzione, alla formazione professionale, alle attività culturali e ai beni ambientali e culturali.

Art. 9

I primi tre commi dell'articolo 1 della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, così come modificati con le leggi regionali 16 agosto 1976, n. 43 e 1° settembre 1979, n. 57, sono sostituiti dai seguenti:

«Ad integrazione della tutela esercitata dallo Stato, a norma dell'articolo 9 della Costituzione e delle vigenti

leggi sulla protezione delle cose d'interesse storico-artistico e delle bellezze naturali, l'Amministrazione regionale è autorizzata:

- a) a procedere alla catalogazione sistematica del patrimonio culturale e ambientale del Friuli-Venezia Giulia e a istituire il relativo inventario;
- b) a promuovere ed effettuare il restauro del medesimo patrimonio;
- c) a condurre, con finalità strettamente scientifiche, ricerche archeologiche, anche mediante attività di scavo.

Al restauro del predetto patrimonio, a chiunque esso appartenga, nonchè alla manutenzione delle attrezzature e dei laboratori di cui all'articolo 5 si fa fronte con la disponibilità del capitolo di spesa relativo al funzionamento del Centro di catalogazione.

I proprietari dei beni mobili di valore artistico, storico o culturale, già catalogati ed inventariati, hanno titolo a fruire del beneficio del restauro dei medesimi a cura e spese della Regione; nelle spese di restauro sono comprese eventuali spese di trasporto del bene culturale oggetto dell'intervento».

Art. 10

Il testo dell'articolo 4 bis della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, aggiunto con la legge regionale 16 agosto 1976, n. 43, è sostituito dal seguente:

«Le attività riguardanti il restauro e la ricerca archeologica sono condotte d'intesa con i competenti organi dello Stato».

Art. 11

I primi due commi dell'articolo 5 della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, così come modificati con le leggi regionali 20 agosto 1973, n. 49, 16 agosto 1976, n. 43 e 1 settembre 1979, n. 57, sono sostituiti dai seguenti:

«È istituito il Centro regionale per la catalogazione e il restauro dei beni culturali del Friuli-Venezia Giulia.

Al predetto Centro sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) provvedere alla catalogazione del patrimonio culturale e ambientale del Friuli-Venezia Giulia;
- b) curare l'impianto, la redazione, la conservazione e l'aggiornamento del relativo inventario;
- c) promuovere ed effettuare il restauro del predetto patrimonio;
- d) condurre, con finalità strettamente scientifiche, ricerche archeologiche, anche mediante attività di scavo.

Il predetto Centro è un organo straordinario dell'Amministrazione regionale alle dipendenze della Direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali ed ha sede presso la Villa Manin di Passariano».

Art. 12

Il primo comma dell'articolo 7 della legge regionale



21 luglio 1971, n. 27, così come modificato con le leggi regionali 17 luglio 1974, n. 30 e 16 agosto 1976, n. 43, è sostituito dal seguente:

«Alla catalogazione del patrimonio culturale e ambientale del Friuli-Venezia Giulia, alla redazione del relativo inventario, all'attività volta al restauro e alla ricerca archeologica possono essere chiamati a collaborare istituti, enti specializzati ed esperti».

CAPO III

Modifiche della legge regionale 26 aprile 1976, n. 5

Art. 13

Nell'ambito delle iniziative atte a favorire il restauro e il riutilizzo del patrimonio architettonico rurale, di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 26 aprile 1976, n. 5, l'Amministrazione regionale è autorizzata a conferire incarichi per l'effettuazione di ricerche preliminari e per altre prestazioni professionali finalizzate al recupero ed al restauro di beni architettonici rurali.

CAPO IV

Interventi per la conservazione di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale

Art. 14

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annui costanti, per un periodo non superiore ai 20 anni, nella misura del 7% della spesa riconosciuta ammissibile, a favore dei proprietari di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale per il restauro e la sistemazione degli immobili stessi e, limitatamente agli enti locali e loro consorzi, anche per l'acquisizione di immobili aventi i medesimi requisiti, da destinare ad uso della comunità.

Art. 15

Le domande di concessione dei contributi previsti dall'articolo precedente devono essere presentate alla Direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e devono essere corredate da:

- 1) la deliberazione dell'organo competente dell'ente o dell'istituzione, con cui si autorizza l'avvio del procedimento amministrativo diretto alla realizzazione dell'opera ed al conseguimento del contributo;
- 2) una dichiarazione della competente Soprintendenza, attestante il notevole valore artistico, storico o culturale dell'immobile;
- 3) una dichiarazione dell'ente richiedente, attestante i contributi eventualmente concessi dallo Stato o da altri enti pubblici per la medesima iniziativa;
- 4) una relazione dalla quale risultino l'uso attuale e quello previsto dell'immobile;

- 5) nel caso di acquisizione, una perizia di stima del valore dell'immobile da acquistare;
- 6) nel caso di sistemazione, una relazione dalla quale risultino:
 - a - la misura della degradazione dell'immobile;
 - b - la natura e l'entità dei lavori da eseguire;
 - c - la spesa preventivata per l'esecuzione dei lavori medesimi.

Art. 16

La spesa riconosciuta ammissibile può comprendere una quota non superiore al 10% del costo totale dell'opera per spese generali, tecniche e di collaudo, nonché per compensi, rimborsi e altri oneri per ricerche preliminari, consulenze ed altre prestazioni professionali.

Nel caso di cumulo con analoghe provvidenze concesse dallo Stato o da altri enti pubblici, l'importo delle predette provvidenze verrà detratto dall'ammontare della spesa riconosciuta ammissibile.

Art. 17

Qualora i beneficiari dei contributi previsti dal precedente articolo abbiano fatto ricorso ad operazioni di mutuo, le quote annue costanti del contributo possono essere versate direttamente all'istituto mutuante.

CAPO V

Rifinanziamento degli interventi previsti dagli articoli 11 e 22 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60

Art. 18

Per le finalità previste dagli articoli 11 e 22 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 è autorizzata la spesa complessiva di lire 750 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 50 milioni per l'esercizio 1981, e precisamente:

- a) lire 450 milioni, di cui lire 50 milioni per l'esercizio 1981, per le finalità di cui all'articolo 11;
- b) lire 300 milioni per le finalità di cui all'articolo 22.

CAPO VI

Norme finanziarie

L.R. 30/1986

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1986, n. 30.

Modifiche e integrazioni di leggi regionali operanti nel settore dei beni culturali. Nuovi interventi a favore dell'edilizia bibliotecaria e museale.



CAPO I

Organi collegiali consultivi per le biblioteche e per i musei

Art. 1

Sono istituiti, presso la Direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale, delle attività e beni culturali, il Comitato regionale per le biblioteche e il Comitato regionale per i musei.

I predetti Comitati svolgono funzioni consultive e propositive e contribuiscono alla determinazione della politica culturale della Regione nel settore bibliotecario e museale; in particolare esprimono parere:

- 1) sull'organizzazione e sul funzionamento rispettivamente delle biblioteche pubbliche e dei sistemi bibliotecari, e dei musei pubblici della regione;
- 2) sui piani per lo sviluppo rispettivamente dei sistemi bibliotecari e dei servizi museali nella regione, con particolare riguardo all'istituzione di nuovi musei e alla classificazione di quelli esistenti;
- 3) sull'ordinamento e sui programmi dei corsi di formazione e aggiornamento professionale del personale bibliotecario e museale, previsti dagli articoli 13 e 24 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60;
- 4) su ogni altro problema, di carattere generale o particolare, che nei settori di rispettiva competenza venga loro sottoposto in relazione alle finalità della presente legge.

I Comitati sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, e restano in carica per la durata della legislatura; continuano peraltro ad esercitare le loro funzioni fino alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dei decreti di nomina dei nuovi Comitati.

I componenti che per qualsiasi causa vengano a mancare nel periodo in cui è in carica il rispettivo organo consultivo, sono sostituiti secondo la procedura prevista per la nomina e durano in carica per il restante periodo.

Ambedue i Comitati possono articolarsi in gruppi di lavoro a carattere permanente o temporaneo, per la disamina di problemi specifici o di singoli progetti.

Ogni qualvolta sia ritenuto utile, il Presidente potrà far partecipare ai lavori dei Comitati rappresentanti di Amministrazioni, Enti e Associazioni, nonché esperti interessati agli argomenti in esame, senza diritto di voto.

Art. 2

Il Comitato regionale per le biblioteche è così composto:

- 1) dall'Assessore regionale all'istruzione, alla formazione professionale, alle attività e beni culturali, quale Presidente;
- 2) dal Direttore del Servizio dei beni culturali, quale Vicepresidente;
- 3) dai Direttori delle biblioteche comunali dei capoluoghi di provincia (per la provincia di Gorizia,

dal Direttore della Biblioteca Statale Isontina);

- 4) da tre rappresentanti dei sistemi bibliotecari territoriali esistenti in regione, scelti dall'Assessore regionale all'istruzione, alla formazione professionale, alle attività e beni culturali, in modo da garantire nel tempo un'opportuna rotazione dei medesimi;
- 5) da un rappresentante della «Narodna in Studijska Knjiznica - Biblioteca Nazionale Slovena e degli Studi» di Trieste;
- 6) dal Soprintendente per i beni archivistici del Friuli-Venezia Giulia o da un suo delegato;
- 7) da un rappresentante dell'Università degli Studi di Trieste, designato dalla Facoltà di Lettere e Filosofia, tra i docenti di biblioteconomia, paleografia e diplomatica o materia affine;
- 8) da un rappresentante dell'Università degli Studi di Udine, designato dalla Facoltà di Lettere e Filosofia, tra i docenti del corso di laurea in conservazione dei beni culturali a indirizzo archivistico e librario;
- 9) da un rappresentante dell'Associazione Italiana Biblioteche - Sezione del Friuli-Venezia Giulia.
- 10) da un rappresentante delle Biblioteche ecclesiastiche.

Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato della Direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale, delle attività e beni culturali.

Art. 3

Il Comitato regionale per i musei è così composto:

- 1) dall'Assessore regionale all'istruzione, alla formazione professionale, alle attività e beni culturali, quale Presidente;
- 2) dal Direttore del Servizio dei beni culturali, quale Vicepresidente;
- 3) dai Direttori dei musei pubblici di storia e arte dei capoluoghi di provincia (Musei Provinciali di Gorizia, Civico Museo di Storia e Arte di Pordenone, Civici Musei e Gallerie d'Arte Antica e Moderna di Udine, Civici Musei di Storia e Arte e Civico Museo «P. Revoltella» di Trieste) o dai Conservatori ad essi preposti;
- 4) dai Direttori dei Civici Musei di Storia Naturale dei capoluoghi di provincia o dai Conservatori ad essi preposti;
- 5) da un rappresentante dei musei archeologici, da un rappresentante dei musei ecclesiastici e da un rappresentante dei musei etnografici, scelti dall'Assessore regionale all'istruzione, alla formazione professionale, alle attività e beni culturali, in modo da garantire nel tempo un'opportuna rotazione dei medesimi;
- 6) dal Soprintendente per i beni ambientali e architettonici, archeologici, artistici e storici del Friuli-Venezia Giulia o da un suo delegato;
- 7) dal Soprintendente per i beni archivistici del Friuli-Venezia Giulia o da un suo delegato;

- 8) da un rappresentante dell'Università degli Studi di Trieste, designato dal Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia, tra i docenti di storia dell'arte, museologia o materia affine;
- 9) da un rappresentante dell'Università degli Studi di Udine, designato dal Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia, tra i docenti del corso di laurea in conservazione dei beni culturali.

Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato della Direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale, delle attività e beni culturali.

Art. 4

In conseguenza di quanto disposto dai precedenti articoli, è abrogato il Capo III° del Titolo I° della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, così come modificato con la legge regionale 1° settembre 1979, n. 57.

Ogni qualvolta nella legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, così come modificata con le leggi regionali 1° settembre 1979, n. 57, 23 novembre 1981, n. 77 e 16 agosto 1982, n. 52, si faccia menzione del Consiglio regionale delle biblioteche e dei musei, la menzione si intende riferita, a seconda della competenza, al Comitato regionale per le biblioteche o al Comitato regionale per i musei.

CAPO II

Nuovi interventi a favore dell'edilizia bibliotecaria e museale

Art. 5

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Province, Comuni, Consorzi di Comuni e altri enti, istituzioni, cooperative e associazioni operanti nel settore, contributi annui costanti, per un periodo non superiore ai 20 anni, nella misura dell'8% della spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisto, la costruzione, il ripristino, il riattamento, l'attrezzatura e l'arredamento di locali destinati a biblioteche o musei.

La spesa ammissibile comprende anche quella per l'eventuale acquisto dell'area necessaria, una quota non superiore all'8% del costo complessivo per spese generali, tecniche e di collaudo, nonché l'onore derivante dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per l'acquisto di attrezzature e di arredamento.

Art. 6

Le domande di concessione dei contributi previsti dal precedente articolo 5 devono essere presentate alla Direzione regionale dell'istruzione della formazione professionale, delle attività e beni culturali entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Nella prima applicazione della presente legge, le domande dovranno essere presentate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

Le domande stesse devono essere corredate da una relazione illustrativa della natura e dell'entità dei lavori da eseguire e dal preventivo sommario della spesa, con l'indicazione dei mezzi di finanziamento.

Art. 7

I mutui eventualmente contratti da Province, Comuni, e Consorzi di Comuni per le finalità previste dal precedente articolo 5 possono essere garantiti per capitale e interessi dalla Regione.

CAPO III

Ulteriori modificazioni della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, concernente «Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali, per la tutela degli immobili di valore artistico, storico o ambientale, degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli-Venezia Giulia»

Art. 8

L'ultimo comma dell'articolo 11 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, aggiunto con l'articolo 2 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, è sostituito dal seguente:

«L'Amministrazione regionale è inoltre autorizzata a sostenere spese e a concedere contributi, nei limiti del 10% dello stanziamento annuale previsto dal bilancio regionale a favore delle biblioteche, per progetti di automazione bibliotecaria che rivestano interesse regionale.»

Art. 9

All'articolo 37 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è aggiunto il seguente terzo comma:

«Ai fini di una più efficace programmazione dei propri interventi in tale campo, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi, in via eccezionale, della collaborazione di un esperto; il conferimento dell'incarico, con la determinazione del suo contenuto e del relativo compenso, viene disposto dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'istruzione, alla formazione professionale, alle attività e beni culturali.»

Art. 10

All'articolo 41 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

— il secondo periodo del secondo comma, sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, è ulteriormente sostituito dal seguente:

«Correlativamente il limite massimo dell'importo del contributo è fissato in lire 100 milioni nel primo caso e in lire 50 milioni nel secondo caso.»

— E' aggiunto il seguente terzo comma:

«Tuttavia, per far fronte a eccezionali esigenze, qualora sussista un particolare interesse pubblico all'esecuzione dei lavori, l'Amministrazione regionale è autorizzata a superare i predetti limiti, sia percentuali, sia massimi. Il contributo non può comunque essere concesso in misura superiore al 90% della spesa prevista.»

Art. 11

Nell'articolo 48 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, al terzo comma, dopo le parole «di idonea specializzazione» sono inserite le seguenti parole: «con

particolare riguardo al diploma di laurea in conservazione dei beni culturali a indirizzo archivistico e librario».

Art. 12

All'articolo 49 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, sono aggiunti i seguenti commi:

«L'Amministrazione regionale è inoltre autorizzata a intervenire direttamente, mediante il conferimento di incarichi, per riordinare e catalogare beni librari antichi, rari e di pregio e raccolte bibliografiche soggette a tutela ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Gli incarichi saranno assegnati preferibilmente a personale in possesso di idonea specializzazione, con particolare riguardo al diploma di laurea in conservazione dei beni culturali a indirizzo archivistico e librario.

Il conferimento degli incarichi, con la determinazione del loro contenuto e del relativo compenso, è disposto dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'istruzione, alla formazione professionale, alle attività e beni culturali.».

CAPO IV

Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 21 luglio 1971, n. 27, concernente «Catalogazione del patrimonio culturale e ambientale del Friuli-Venezia Giulia e istituzione del relativo inventario» e 1° settembre 1979, n. 57, concernente «Interventi regionali in materia di beni ambientali e culturali.»

Art. 13

All'articolo 2 della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, così come sostituito con l'articolo 1 della legge regionale 17 luglio 1974, n. 30, dopo le parole «anche mediante pubblicazioni» sono aggiunte le seguenti: «e l'organizzazione di mostre e convegni.».

Art. 14

L'articolo 4 della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, è sostituito dal seguente:

«L'inventario del patrimonio culturale e ambientale del Friuli-Venezia Giulia risultante dalla catalogazione comprende tutti i beni culturali riconosciuti come tali dalla legislazione statale.».

Art. 15

Il secondo e terzo comma dell'articolo 5 della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, così come sostituiti con l'articolo 11 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, sono sostituiti dai seguenti:

«Il Centro è un organo straordinario dell'Amministrazione regionale, posto alle dipendenze della Direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale, delle attività e beni culturali ed ha sede presso la Villa Manin di Passariano.

Per il conseguimento delle finalità indicate al precedente articolo 2 al Centro sono attribuiti in particolare i seguenti compiti:

a) provvedere alla catalogazione del patrimonio cultu-

rale e ambientale del Friuli-Venezia Giulia, così come individuato dall'articolo 4 della presente legge;

- b) curare l'impianto, la redazione, la conservazione e l'aggiornamento del relativo inventario;
- c) promuovere ed effettuare il restauro di opere d'arte mobili, attuando altresì iniziative di ricerca interdisciplinare, finalizzata alla conoscenza e all'approfondimento delle metodologie del restauro;
- d) condurre, con finalità strettamente scientifiche e con l'osservanza delle norme statali vigenti, ricerche archeologiche, anche mediante attività di scavo;
- e) assolvere alle funzioni di organo tecnico scientifico della Direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale, delle attività e beni culturali ai fini dell'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 37 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 e dall'articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77 e successive modifiche e integrazioni.».

Art. 16

Nell'articolo 7 della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, così come modificato con le leggi regionali 17 luglio 1974, n. 30, 16 agosto 1976, n. 46, 1° settembre 1979, n. 57, e 23 novembre 1981, n. 77, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Nella scelta degli esperti verrà data priorità, nel limite massimo del 25% degli incarichi da conferire, agli aspiranti in possesso del diploma di laurea in conservazione dei beni culturali.».

Art. 17

In via di interpretazione autentica, l'organizzazione dei corsi di cui al quarto comma dell'articolo 7 della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, così come modificato con l'articolo 16 della presente legge, comprende tutte le iniziative che si rendono necessarie per la migliore riuscita dei corsi stessi, quali l'organizzazione di conferenze, di convegni, di seminari, di viaggi di studio, di corsi monografici, iniziative editoriali, acquisti di sussidi didattici, trasporto degli allievi, erogazione agli stessi di assegni di studio o di altre forme di assistenza.

Art. 18

Il personale tecnico specializzato, assunto con contratto a tempo determinato per particolari esigenze, ai sensi dell'articolo 20, quarto e quinto comma della legge regionale 1° settembre 1979, n. 57, che sia in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia prestato servizio presso la Regione Friuli-Venezia Giulia per almeno un anno nel biennio 1894-1985, e che sia in possesso di tutti i requisiti previsti per l'assunzione agli impieghi regionali, a eccezione del limite di età, può essere inquadrato nel ruolo unico regionale con la qualifica corrispondente a quella in cui presta servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, purchè in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso a detta qualifica.

Qualora il personale di cui al precedente comma non sia in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica in cui presta servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, detto personale è inquadrato nella qualifica corrispondente al titolo di studio posseduto.

Al personale di cui al presente articolo spetta alla data di inquadramento lo stipendio iniziale previsto per la qualifica di appartenenza dalla Tabella B allegata alla legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49.

L'inquadramento del personale di cui al presente articolo ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge e viene disposto a domanda degli interessati, da presentarsi entro 60 giorni dalla data medesima.

L'inquadramento si consegue previo superamento di una prova d'esame teorica e/o tecnico - pratica, i cui criteri e modalità di svolgimento saranno stabiliti dalla Giunta regionale, con apposita deliberazione da approvarsi previo confronto con le rappresentanze sindacali.

Art. 19

In conseguenza di quanto disposto dal precedente articolo 18, sono abrogati il quarto ed il quinto comma dell'articolo 20 della legge regionale 1° settembre 1979, n. 57.

CAPO V

Altre norme in materia di beni e attività culturali

Art. 20

In via di interpretazione autentica del disposto di cui all'articolo 8, secondo comma, della legge regionale 16 agosto 1982, n. 52, l'utilizzazione di una unità del personale iscritto nella graduatoria unica regionale di cui all'articolo 4 della legge regionale 17 dicembre 1980, n. 69, è autorizzata anche successivamente all'inquadramento della medesima unità nei ruoli regionali in applicazione della legge regionale 7 marzo 1983, n. 21.

CAPO VI

Norme finanziarie

centrato l'intervento del presidente del Consorzio, professor Marzio Strassoldo, il quale ha sottolineato che «il simposio ha rappresentato un momento importante per capire in quale direzione si dovrà muovere nel futuro l'Ente al fine di considerare la conservazione del patrimonio culturale del paese».

È seguita la presentazione del volume «Consorzio Castelli 1968-88. Vent'anni di impegno per il patrimonio architettonico della Regione» a cura del Prof. Marzio Strassoldo e della dottoressa Anna Marcolin.

Si tratta di una interessante pubblicazione che raccoglie numerose testimonianze di Alberto Asquini, Giuseppe Bergamini, Ciro Castenetto, Marino De Grassi, Adriano Facile, Michele Formentini, Leonardo Formentini, Ernesto Liesch, Anna Marcolin, Roberto Molinaro, Giovanni Panciera di Zoppola, Gianni Passalenti, Roberto Pirzio Biroli, Marisanta di Prampero de Carvalho, Roberto Raccanello, Marzio Strassoldo, Domenico Taverna e Claudio Visentini.

IL 7° SEMINARIO ESTIVO INTERNAZIONALE DI ARCHITETTURA MEDIOEVALE 1989

Il Seminario si è svolto in due periodi di tre settimane ciascuno. Il primo corso al quale hanno aderito studenti del Politecnico di Braunschweig, dell'Università di Brema, del Politecnico di Amburgo, del Politecnico di Monaco, della scuola Politecnica di Design di Milano, della Facoltà di Architettura di Venezia, della Facoltà di Ingegneria di Padova, ha avuto luogo presso il Castello di Partistagno in Comune di Attimis dal 24 luglio al 12 agosto.

Tra i partecipanti vi erano per la prima volta studenti in servizio di leva presso la Caserma del 52° battaglione di Attimis. Il Direttore del Seminario, architetto Roberto Raccanello, aveva precedentemente, su invito del Comandante Militare, tenuto una conferenza informativa sul corso stesso corredata da un filmato per illustrare l'attività teorico - pratica.

Il 24 luglio ha avuto luogo la presentazione ufficiale del Corso nella sede dell'Istituto, la Casa Torre di Stremiz, con ampia partecipazione di pubblico e di autorità. Nei primi giorni ha visitato il cantiere il Professor Georg Wagner della Facoltà di Architettura del Politecnico di Braunschweig che, quale Direttore dell'Istituto di Progettazione, ha scelto come tema per gli studenti del suo corso per l'anno 89/90 il Castello di Cucagna con la destinazione d'uso di una scuola permanente.

A tal proposito ha invitato il Direttore alla presentazione e valutazione dei lavori nella sua sede a Braunschweig, il giorno 12 febbraio 1990. I lavori al castello di Partistagno si sono imperniati nelle indagini, rilievi, ricostruzioni, modellistiche di tutto il complesso castellano e cioè: il Palazzo inferiore, il mastio, la chiesetta di S. Osvaldo, i resti del Castello superiore, i sentieri di accesso.

In particolare è stato analizzato compiutamente il Palazzo inferiore, ricostruendo graficamente e con l'aiuto di modelli le suddivisioni interne e con relativi solai, orditura delle travi primarie e di quelle secondarie, i collegamenti verticali; il posizionamento dei camini interni, dei camminamenti esterni di collegamento al Castello Superiore, gli accessi più antichi e quelli recenti, la struttura della copertura ed il tipo di pavimentazione dei vari piani, i vani intonacati, i servizi igienici e relativa vasca biologica.

In seguito si è passati all'indagine sul Mastio rilevando i tre livelli completamente definiti dai solai lignei con doppia orditura, l'accesso più basso rispetto al piazzale della chiesetta che permetteva di entrare in un vano più grande corrispondente grosso modo al sagrato. Il muro esterno infatti del Castello Superiore è stato atterrato in seguito alla costruzione della chiesetta per dar modo alla stessa di essere vista dalla pianura del borgo sottostante.

Le indagini hanno poi portato al ritrovamento della cisterna e del sistema di sgrondo delle acque.

Come di consueto il Seminario è stato ospite della scuola edile ESMEA di Udine, dove sono stati riprodotti intonaci, pavimenti, malte e murature in pietra sulla documentazione di quelli originari trovati all'interno del castello stesso. Questo primo corso si è concluso con una serata d'eccezione al Castello, alla luce delle fiaccole, allietata dal Roman de la Rose del Seminario Internazionale di Musica e Cucina Medioevale di Gradisca.

Il secondo corso ha avuto come sede d'indagine il Castello di Cucagna e il doppio muro di collegamento con il castello di Zucco. I partecipanti provenivano dalla Facoltà di Architettura dell'Università di Napoli, di Roma, di Brema, di Aachen, di Monaco, dalla Facoltà di Ingegneria di Padova. Al Castello di Cucagna, nel Palazzo inferiore sono stati definiti tutti i livelli dei solai, l'orditura degli stessi, il tipo di pavimentazione soprastante, il posizionamento delle scale, delle caditoie, l'imposta della copertura. Nell'adiacente Palazzo inferiore è stata individuata la torre della campana e la chiesetta di S. Giacomo lungamente cercata dagli storici ed erroneamente ritenuta situata ad oriente del Castello.

Inoltre con l'aiuto dei modelli è stato localizzato il collegamento in quota tra il Palazzo inferiore, quello Superiore e la Torre principale. Il Seminario si è concluso con la rappresentazione scenica, mimata con costumi, della leggenda di Ginevra di Strassoldo, vicenda che scatenò agli inizi del XIII secolo una delle più gravi guerre tra i castellani del Friuli e che si svolge proprio presso questo Castello.

Parallelamente ai lavori testé descritti il Seminario si è occupato, con l'aiuto dell'architetto Hannes Langrieger di Monaco, del sistema idraulico, delle vie di trasporto e degli antichi Mulini della zona di Stremiz, sistema di eccezionale importanza tecnica e storica, soprattutto per la mole degli interventi, argomento che l'Istituto per la Ricostruzione del Castello di Zucco - Chucco intende approfondire in tutte le sue parti e rendere parte integrante del Seminario stesso.

CONCERTO AL CASTELLO 1989

La stagione «Concerto al Castello» 1989, organizzata dal Comitato Iniziative Castellane costituito nell'84, sotto la presidenza della dottoressa Marisanta di Prampero de Carvalho e la direzione artistica dell'Associazione Musicisti Giuliani nella persona di Giuliana Gulli, si è regolarmente svolta secondo il programma previsto, statutariamente effettuato in collaborazione con il Consorzio: 12 concerti di musica classica, itinerando dal 2 giugno al 31 agosto in altrettante sedi castellane prescelte per l'opera di valorizzazione del patrimonio fortificato della Regione Friuli - Venezia Giulia. I concerti hanno avuto luogo nel castello o nella pieve fortificata di Udine, Civi-

dale del Friuli, Venzone, Spilimbergo, Rocca Bernarda, San Floriano del Collio, Strassoldo, Duino, Zoppola, Moggio Udinese. Arcano e Trieste, dove però, per ragioni climatiche, al castello di San Giusto si è preferito il Teatro Politeama Rossetti. Tutti i concerti sono stati a pagamento, salvo quelli tenuti nella pieve di Udine e nell'Abbazia di Moggio Udinese, per rispetto alla normativa papale in materia.

La nuova direzione artistica ha rappresentato senza dubbio un salto di qualità per l'impatto che le opere scelte operate hanno avuto sul pubblico, sulla critica e per il respiro nazionale di cui ha goduto l'intera Stagione. La stampa ha riservato spazi adeguati all'iniziativa che è venuta acquisendo nuovi consensi anche all'estero. Basti pensare che fra tutte le associazioni musicali operanti in regione soltanto il Comitato è stato invitato dall'assessore alla cultura di Villacco a tenere una conferenza stampa di presentazione di «Concerto al Castello '89» nella locale Kongresshaus, con Ossiach sede dei concerti dell'estate carinziana. In seguito alla conferenza si sono stretti interessanti legami, sia sul piano musicale, sia a favore della diffusione dell'artigianato artistico e dei prodotti tipici che di alcuni luoghi castellani minori, con soddisfazione del Comitato che, al di là della cura nella realizzazione di concerti di alta qualità, pone particolare attenzione nel promuovere gli antichi mestieri, riconoscendo in essi sicura fonte di sviluppo economico consono alla tradizione castellana.

«Concerto al Castello '89» è stato presentato in febbraio alla BIT Borsa Internazionale del Turismo e tradotto in inglese al «Buy Italy» di Milano.

Sotto l'egida dei patrocini del Ministero del Turismo e dello Spettacolo e della Regione, le 12 manifestazioni in programma per «Concerto al Castello» si sono realizzate esaustivamente nel seguente modo: 4 orchestre da camera - (Udine, Cividale, Venzone e Zoppola); 7 piccoli complessi - (Spilimbergo, Rocca Bernarda, San Floriano, Strassoldo, Duino, Moggio, Arcano); opera lirica in forma di oratorio (Trieste).

Le scelte artistiche operate da Giuliana Gulli sono state conformi alla linea culturale dell'Associazione Musicisti Giuliani — attenta a favorire l'approfondimento e la divulgazione della conoscenza della musica. Sia gli esecutori, spesso discenti o docenti di scuole di perfezionamento, sia i programmi musicali della rassegna, hanno evidenziato il carattere di studio e ricerca alla base dell'edizione '89 di «Concerto al Castello», ed i castelli, grazie alla collaborazione di castellani e degli Enti locali, si sono dimostrati ottimi veicoli di questo importante messaggio culturale, ben recepito da pubblico e critica. I dati parlano chiaro. Tra le numerose segnalazioni sulla stampa si registrano 29 critiche, 25 articoli e 35 foto sulla stampa locale; 1 critica e 17 articoli sulla stampa nazionale; 1 articolo sulla stampa austriaca.

CONVEGNO SUL RECUPERO DEL CASTELLO DI PARTISTAGNO

Le modalità di intervento da adottare per il recupero del castello di Partistagno, citato per la prima volta in un documento del 1096, e i problemi connessi ad una delicata operazione di recupero avente per oggetto un antico manufatto ridotto allo stato di rudere: Su questi temi si è incentrato, lunedì 16 ottobre, nella sala consiliare del Municipio di Attimis, il con-

vegno «Recupero del castello di Partistagno», promosso dal Consorzio.

Nel corso dell'affollato incontro, preceduto da una visita guidata al castello, dominato dai vari rami della famiglia Cucagna e ora di proprietà del Comune, il Presidente Marzio Strassoldo ha illustrato le ragioni del convegno, sottolineando che, entro breve, il maniero sarà oggetto di una prima operazione di restauro grazie a un contributo concesso dal Servizio regionale beni culturali ai sensi della L.R. 60/1976.

A sua volta il Sindaco, professor Enzo Degano, ha ricordato l'impegno dell'Ente locale per il recupero dello storico edificio che è noto a un ampio pubblico per le suggestioni letterarie che esso evoca: le confessioni di un italiano di Ippolito Nievo.

A sua volta l'architetto Roberto Raccanello ha illustrato il progetto di restauro dello storico edificio che, quest'estate, è stato ripulito dai ragazzi che hanno partecipato al seminario di architettura medioevale, promosso dallo stesso Raccanello. Egli ha inoltre ricordato che il maniero sarà oggetto di delicati interventi. Ha infine aggiunto che «è importante mettere a punto delle operazioni di recupero che non intacchino la leggibilità degli antichi manufatti».

L'interessante conferenza si è conclusa con l'intervento dell'operatore culturale Romano Binutti, che ha parlato delle prospettive di utilizzo del castello, una volta riportato al suo antico splendore. In particolare ha sottolineato che l'edificio potrebbe un domani ospitare anche una raccolta di reperti storici di cui è ricco il territorio di Attimis.

All'incontro sono intervenuti, tra gli altri, il Direttore del Centro di catalogazione di Villa Manin di Passariano, professor Giancarlo Menis, e la dottoressa Paola Calligaris della Direzione regionale dei Beni culturali.

Con il recupero del castello di Partistagno, dunque, si riapre una delle pagine di storia più affascinanti del nostro Friuli.

SPESE DEDUCIBILI AI FINI DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE

Si ricorda ai consorziati che siano proprietari di edifici sui quali sia stato notificato il vincolo monumentale ai sensi della Legge 1089/1939 che possono essere dedotte nella loro totalità le spese sostenute per opere di

- restauro
- manutenzione
- protezione

ai sensi dell'art. 3 della Legge 512/1982. Non solo pertanto le spese sostenute per il restauro del castello possono essere dedotte, ma anche quelle rese necessarie da lavori di manutenzione straordinaria e dall'installazione di opere di protezione, quali impianti antifurto e antincendio.

Per poter godere di tali agevolazioni, evidentemente di notevole importanza perché consentono di ridurre o annullare gli importi altrimenti da versare in sede di autotassazione e spesso di divenire creditori d'imposta, è tuttavia necessario che:

- le opere siano state eseguite su progetto che sia stato a suo tempo regolarmente approvato dalla Soprintendenza ai sensi della Legge 1089/1939;
- le opere siano dichiarate «necessarie» ai fini della conservazione dell'immobile, da parte della

Soprintendenza, ai sensi dell'art. 3 della Legge 512/1982 (tutte le opere su edifici vincolati devono infatti essere preventivamente approvate dalla Soprintendenza, quali impianti tecnologici, lavori necessari all'uso a fini residenziali o produttivo; non tutte sono necessarie alla conservazione dell'edificio; si pensi ai servizi ed ad altre opere similari);

- le spese sostenute per tali opere devono essere dichiarate «congrue», sia dalla Soprintendenza che dal competente Ufficio Tecnico Erariale.

DOMANDE DI CONTRIBUTO REGIONALE PER RESTAURI DA PRESENTARSI ENTRO IL 31 GENNAIO

Com'è noto, la Regione concede ai proprietari di immobili di interesse storico e artistico contributi in conto capitale al 50% della spesa per i privati e al 75% per gli enti pubblici ai sensi della L.R. 60/1976 e contributi in rate annue costanti per vent'anni pari al 7% annuo della spesa ammissibile per il finanziamento di opere di restauro.

Le domande devono pervenire entro il 31 gennaio 1990, alla Direzione Regionale dell'Istruzione, della Formazione Professionale, delle Attività e dei Beni Culturali - Via S. Francesco 37, 34133 Trieste. Redatta in carta da bollo da L. 5.000 per i privati e in carta semplice per gli enti pubblici, secondo il facsimile disponibili presso il Consorzio, dovranno essere adeguatamente documentate, secondo le indicazioni che potranno essere richieste al Consorzio stesso.

I Consorziati che siano interessati a presentare domanda, sono pregati di darne comunicazione telefonica o scritta alla Presidenza (Prof. Marzio Strassoldo, Tel. 0431/93093 - 0432/297366) o alla segreteria (Dott. Ernesto Liesch; 0432/21924), in modo che l'Ente possa organizzare tempestivamente una efficace azione di assistenza ai soci.

In ogni caso si raccomanda agli interessati di:

a) documentare adeguatamente la domanda con una relazione illustrativa e con gli altri documenti richiesti dalla legge, per la cui preparazione si può richiedere l'assistenza del Consorzio;

b) inviare copia della domanda e della documentazione al Consorzio, in modo che lo stesso possa seguire nel modo più efficace la pratica. Si ricorda che una volta giunta da parte della Regione la comunicazione riguardante la concessione del contributo, si dovrà provvedere nei termini fissati dalla Regione stessa alla predisposizione del progetto esecutivo delle opere, che dovrà essere sottoposto preliminar-

mente al vaglio della Commissione Restauro del Consorzio.

Com'è noto, la progettazione non può essere affidata ad un tecnico qualunque, bensì solo ad un professionista che abbia specifiche esperienze in interventi di restauro su edifici medioevali. A tal fine si suggerisce ai proprietari di accertarsi che il tecnico abbia esperienza in materia e, in caso di dubbio, rivolgersi al Consorzio.

CONVEGNO A ATTIMIS

«Attimis: schegge del passato — storia arte e tradizioni popolari». È il titolo del convegno del 28 ottobre, organizzato dal Centro friulano di studi «Ippolito Nievo», cui sono intervenuti relatori di chiara fama. Dopo il saluto del Sindco, Enzo Degano, ha preso la parola il *deus ex machina* del simposio, la professoressa Emilia Mirmina. Ha parlato, tra le altre, dell'antica chiesetta di Sant'Osvaldo a Partistagno. Sono intervenuti inoltre Antonio De Cillia che ha parlato della «vicenda infinita dei beni comunali ad Attimis», Giorgio Blanchet che ha tenuto una relazione sugli affreschi di Sant'Osvaldo, Daniela Cisilino che ha parlato delle tradizioni popolari di Attimis. Per il Consorzio è intervenuto il Presidente, professor Marzio Strassoldo, il quale ha tenuto una relazione dedicata alla «salvaguardia dell'architettura fortificata nel territorio di Attimis».

NOTIZIE DAI CASTELLI / VALORIZZAZIONE

UDINE/CASTELLO: Nel salone del parlamento del castello, il 18 e 19 settembre, convegno di studi europeo sul tema: «Innovazione nella tradizione: problemi e proposte della comunità di lingua minoritaria».

SAN FLORIANO DEL COLLIO / CASTELLO: Nelle sale del Museo del Vino, mostra documentaria di cinque secoli di viticoltura nella principesca contea di Gorizia e Gradisca (1500 - 1918). La singolare rassegna è stata sponsorizzata dall'Antica Azienda Agricola dei Conti Formentini.

NOTIZIE DAI CASTELLI / RESTAURI

BRAZZÀ / CASTELLO: Proseguono i lavori di recupero della «Casa del Capitano».

SUSANS / CASTELLO: Proseguono i lavori di restauro dello storico edificio che verrà adibito a ristorante e centro congressi.

TRICESIMO / CASTELLO: Stanno per essere ultimati i lavori di restauro dello storico edificio.


Prego inviarmi le seguenti pubblicazioni del Consorzio, tra quelle indicate a pag. 4

Titolo	Copie
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Pagamento: contrassegno versamento ccp 12167334

Data Nome e Cognome

Indirizzo



Alla Segreteria del
CONSORZIO PER LA SALVAGUARDIA
DEI CASTELLI STORICI DEL
DEL FRIULI - VENEZIA GIULIA

33010 CASSACCO (Udine)

CONSORZIO PER LA SALVAGUARDIA DEI CASTELLI STORICI DEL FRIULI - VENEZIA GIULIA

Sede

Castello di Cassacco - 33010 CASSACCO/Udine
Tel. (0432) 851839/987027/852336
Conto Corrente postale n. 12167334
C Fiscale n. 80025260300

Partita IVA: 00653630301

Natura e finalità

È un ente riconosciuto giuridicamente che raccoglie i proprietari, possessori e detentori a qualsiasi titolo di castelli e opere fortificate della regione, oltre a quegli organismi, quali comuni, aziende di soggiorno e proloco che hanno un diretto interesse alla conservazione e valorizzazione di questi monumenti. Esso si propone di promuovere iniziative di valorizzazione e concrete opere di restauro, fornendo agli interessati la opportuna assistenza tecnica e per l'espletamento delle pratiche necessarie ad ottenere contributi ed interventi, e sensibilizzando l'opinione pubblica e gli uffici competenti. Vi aderiscono numerosi soggetti privati ed importanti enti quali i comuni di Udine, Pordenone, Gorizia, Trieste, Gemona, Spilimbergo, Monfalcone, Valvasone, Artegna, Cassacco, Fagagna, S. Vito al Tagliamento, Sequals, Ragogna, Osoppo, Magnano in Riviera, Palmanova, la Curia Arcivescovile di Udine, le Amministrazioni Provinciali di Udine, di Gorizia, di Trieste e di Pordenone e la Comunità Collinare del Friuli.

Consiglio d'Amministrazione: Prof. Marzio Strassoldo (Presidente/Strassoldo), Avv. Michele Formentini (Vice - Presidente/S. Floriano), Arch. Roberto Raccanello (Vice Presidente/Rosazzo), Geom. Ciro Castenetto (Tesoriere/Cassacco), Dott. Alberto Asquini (Consigliere/Fagagna), Mario G.B. Altan (Consigliere/Aviano), Prof. Giuseppe Bergamini (Consigliere/Udine), Prof. Vittorio Custoza (Consigliere/Colloredo), Co. Prospero Panciera di Zoppola (Consigliere/Zoppola), Geom. G.B. Panzera (Consigliere/Gorizia), Ing. Domenico Taverna (Consigliere/Arcano), Dr. Ernesto Liesch (Segretario).

Revisori dei conti

Dott. Enzo Bandiani (Provincia di Udine), Rag. Felice Colonna (Spessa di Capriva), Dott. Lorenzo Sbrojavacca (Sbrojavacca).

Probiviri

Ing. Angelo Morelli de Rossi (Fontanabona), Dr. Carlo Bonati Savorgnan d'Osoppo (Artegna), Dom Carlos Tasso Coburgo e Bragança (Villalta), Co.ssa Luisa Custoza (Colloredo), Giovanna Nievo (Colloredo).

COMITATO INIZIATIVE CASTELLANE

Sede legale: Castello di Cassacco - 33100 Cassacco/Udine
Presidenza: Piazza Duomo 6 - 33100 Udine
Tel. (04432) 25633
Conto Corrente postale n. 12922332
Codice Fiscale e P. IVA n. 01351910300

Natura e finalità

È un'associazione aperta a chiunque sia interessato a collaborare a iniziative di concreta valorizzazione dei castelli e opere fortificate della regione. Promuove, in stretta collaborazione con il Consorzio, iniziative e manifestazioni dirette a far conoscere e a riannimare questi monumenti, come concerti, mostre, visite guidate, spettacoli folcloristici, ecc. Ad esso si deve l'organizzazione di iniziative di successo quali la Mostra Mercato dell'Antiquariato a Colloredo (1975) e la fortunata serie di «Concerto al Castello», che si ripete ogni anno.

Gli appassionati dei castelli se desiderano fornire un concreto contributo alla loro conservazione e valorizzazione, sono invitati ad aderire al Comitato.

CARICHE SOCIALI

Presidente: **Marisanta di Prampero de Carvalho**
Vice Presidente: **Giorgio Bonat**
Consigliere: **Maria di Prampero, Elda De Masi, Paolo Favini.**
Delegato Artistico: **Giuliana Gulli del Comitato Artistico dell'A.M.G.**
Delegato Finanziario: **Maria Irene Kechler**
Delegato Relazioni Pubbliche: **Giorgio Strassoldo**
Delegato Grafica: **Maurizio Grattoni d'Arcano**
Delegato Stampa: **Tiziana Pittia, Lizzy Zaccolo**
Delegato Amministrativo: **Piero Corsi**
Delegato Recezione in loco: **Nadia Baiutti Dri, Fanny Dell'Oste**
Revisore dei conti: **Felice Colonna, Ernesto Liesch, Marilena Castenetto.**

COLLABORATORI DEL NOTIZIARIO

Hanno collaborato a questo numero: **Marisanta di Prampero de Carvalho, Ernesto Liesch, Anna Marcolin, Roberto Raccanello, Marzio Strassoldo.**

Redazione: **Anna Marcolin.**

CASTELLI

Notiziario trimestrale del Consorzio per la Salvaguardia dei Castelli Storici del Friuli - Venezia Giulia
Redazione: Castello di Cassacco, 33010 CASSACCO
Direttore responsabile: Gianni Passalenti
Autorizzazione del Trib. di Udine n. 454 del 9.8.79
Spedizione in abb.to postale Gruppo IV - 70%
Stampa: Grafiche Missio Udine

- Desidero ricevere ulteriori informazioni sul Consorzio e sul Comitato
- Desidero aderire al Comitato Iniziative Castellane
- Desidero contribuire concretamente alle attività a favore dei castelli della regione mediante un versamento di Lire
- Vi prego di inviare il notiziario ai seguenti indirizzi:
-
-
-

